



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E
PSICOLOGIA APPLICATA – FISPPA

CORSO DI STUDIO
IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

Elaborato finale

GIUSTIZIA RIPARATIVA:
IL VALORE IN AMBITO EDUCATIVO E SOCIALE

RELATORE

Prof. Nunziante Antonio Maria

LAUREANDA

Guizzo Elisa

Matricola 1030779

Anno Accademico

2022-2023

INDICE

INTRODUZIONE	2
CAPITOLO 1 – IL CONCETTO DI GIUSTIZIA E I PARADIGMI DI RIFERIMENTO	3
1.1 - IL CONCETTO DI GIUSTIZIA.....	3
1.2 - IL MALE, LA PENA, LA COLPA	8
1.3 - I PARADIGMI DI RIFERIMENTO A CONFRONTO: IL MODELLO RETRIBUTIVO, IL MODELLO TRATTAMENTALE E IL MODELLO RIPARATIVO.....	14
CAPITOLO 2 - LA GIUSTIZIA RIPARATIVA	21
2.1 - LA GENESI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA.....	21
2.2 - LE PRASSI RIPARATIVE.....	27
2.2.1 - La mediazione autore vittima (Victim-offender mediation- VOM).....	29
2.2.2 - Restorative conferences/Conferencing	31
2.2.3 - Circles	32
CAPITOLO 3: LA GIUSTIZIA RIPARATIVA PER IL BENESSERE DELLE PERSONE E DELLA COMUNITA'	34
3.1 - LA CONCEZIONE RIPARATIVA TRASFORMATIVA DELLA RESTORATIVE JUSTICE	34
3.2 - L'EDUCATORE RIPARATIVO	38
3.3 - COMUNITÀ RELAZIONALI E RELAZIONI RIPARATIVE	42
CONCLUSIONI	48
BIBLIOGRAFIA	50
SITOGRAFIA	53
APPENDICE	54
LA NORMATIVA INTERNAZIONALE.....	54
LA NORMATIVA NAZIONALE	63
LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE.....	71
LA RIFORMA CARTABIA	78

INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni, la giustizia riparativa ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle discussioni sul sistema giuridico e sociale. Questo approccio, basato sulla trasformazione e la riparazione dei danni causati dai conflitti, si è dimostrato non solo un valido complemento al tradizionale modello retributivo, ma anche un potente strumento trasformativo per promuovere il benessere individuale e collettivo. La presente tesi esplora il concetto di giustizia riparativa e il suo impatto nell'ambito educativo e sociale, mettendo in luce come quest'ultimo possa contribuire a costruire una società più equa, inclusiva e solidale.

Nel primo capitolo, verranno analizzati i fondamenti concettuali della giustizia, esaminandone le diverse interpretazioni, nonché le nozioni di male, pena e colpa. Le concezioni sviluppate attorno a queste figure, infatti, influenzano ancor oggi il nostro sistema di valori e le dinamiche sociali che lo plasmano. Inoltre, verranno confrontati i principali paradigmi di giustizia, ossia il modello retributivo, il modello trattamentale e il modello riparativo, evidenziando le loro differenze e implicazioni.

Il capitolo successivo, si focalizzerà sulla giustizia riparativa, esplorandone l'origine comunitaria e la filosofia sottostante. Analizzeremo le prassi riparative, con particolare attenzione a strumenti come la mediazione autore-vittima, le conferenze riparative e il modello circolare. Questo capitolo ci consentirà di comprendere come la giustizia riparativa si concretizzi nell'ambito giuridico e sociale.

Nell'ultimo capitolo, invece, si esaminerà la giustizia riparativa come veicolo per il benessere delle persone e delle comunità. Esploreremo la concezione riparativa trasformativa che la caratterizza e le abilità fondamentali dell'educatore riparativo. Verrà messo in luce come la costituzione di comunità basate su relazioni riparative possa contribuire alla comprensione reciproca e la costruzione di relazioni più sane e inclusive all'interno della comunità, grazie a un processo educativo, personale e sociale, in cui le persone imparano a considerare le conseguenze delle proprie azioni, assumendosene appieno la responsabilità.

CAPITOLO 1 – IL CONCETTO DI GIUSTIZIA E I PARADIGMI DI RIFERIMENTO

1.1 - IL CONCETTO DI GIUSTIZIA

La giustizia è un concetto inafferrabile, ineffabile, inattingibile sul piano concettuale¹. Non rappresenta un'idea che si colloca fuori di noi, ma piuttosto "un'esigenza che postula un'esperienza personale: l'esperienza, per l'appunto della giustizia o, meglio, dell'aspirazione alla giustizia che nasce dall'esperienza dell'ingiustizia e dal dolore che ne deriva"²:

"Il senso della giustizia nasce paradossalmente da un'ingiustizia subita da Noi o da chi ci è caro e che consideriamo parte di Noi. Ed è lì nell'ingiustizia subita che mette le sue radici la regola aurea di matrice biblica (Mt7,12) del non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, "la formula più embrionale della percezione della giustizia o dell'ingiustizia da cui si sviluppa quella poderosa costruzione della giustizia che pervade ogni aspetto dell'esistenza e si prolunga nelle diverse espressioni del diritto"³.

L'idea di giustizia è così intimamente legata alla propria esperienza personale che ha da sempre interrogato l'uomo, è infatti presente fin dalle prime fasi dello sviluppo delle società umane e con esse si è evoluta nel corso dei millenni, fortemente influenzata dalla filosofia, dalla religione e dalle ideologie politiche che hanno attraversato la storia.

Le prime tracce del concetto di giustizia si possono trovare nelle antiche società.

In Mesopotamia, la civiltà sumera e babilonese ha sviluppato primordiali sistemi di leggi che cercavano di stabilire ordine e giustizia nella società. Tra questi, sicuramente il più celebre è il "Codice di Hammurabi", risalente al XVIII secolo a.C. Nell'Antico Egitto, la giustizia era, invece, associata al faraone, considerato il garante della legge e dell'ordine. Fortemente legata alle credenze religiose e all'ordine cosmico, era ritenuta essenziale per mantenere l'ordine nell'universo e garantire la stabilità politica ed economica, ne

¹ Cartabia M., Cerretti A., *Un'altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione*, Milano, Bompiani, 2020, p.66

² Martini C.M., Zagrebelsky G., *La domanda di giustizia*, Torino, Einaudi, edizione digitale kindle, 2003 , sezione 13

³ Cartabia M., Cerretti A., *Un'altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione*, op. cit., p.68

erano custodi gli Dei. Nel sistema giuridico, le leggi e le punizioni erano concepite per garantire l'equità tra diverse classi sociali.

La giustizia nell'antica civiltà cinese era una combinazione di principi morali, ordine sociale e stabilità, così come una visione più naturale e spontanea della vita. Nel periodo dei "Regni combattenti" molte scuole filosofiche emersero, ciascuna con le proprie idee sulla giustizia. Confucio enfatizzava l'importanza dei valori morali e dei rapporti sociali per una società armoniosa, mentre la scuola legale di Shang Yang puntava sulla legge e la punizione per mantenere l'ordine. La dinastia Qin ebbe il merito di introdurre un sistema legale centralizzato, seppur spesso considerato draconiano.

Nella Grecia antica, la giustizia è divenuta oggetto di profonda riflessione, i filosofi ne hanno esplorato il significato contribuendo ampiamente a influenzare il pensiero giuridico, etico e politico che si è sviluppato nelle epoche successive. Platone, nel suo dialogo "*La Repubblica*", ha tracciato la sua visione di una giustizia come armonia tra le parti dell'anima (appetito, spirito e ragione) e corretta organizzazione della società. Aristotele, nell'opera "*Etica Nicomachea*", distinse tra giustizia distributiva e correttiva, affrontando la ripartizione equa delle risorse e la correzione dei torti attraverso il sistema legale. Entrambi questi filosofi contribuirono a sviluppare una concezione di giustizia che coinvolge sia le relazioni tra individui ("privato") sia le dinamiche sociali della polis ("pubblico"). Essi sostenevano che una regolamentazione di queste sfere favorisce la convivenza⁴, l'aspettativa di fondo è che si agisca in entrambi i casi per mutuo beneficio. L'ingiustizia veniva vista, quindi, come il "tradimento di un progetto morale implicito e fondativo"⁵ e la necessità di giustizia, pertanto, portava un'attesa di recupero e di "ripristino del bene compromesso"⁶. In questa visione, la riparazione del danno diventava un passaggio fondamentale per ristabilire l'equilibrio e l'armonia tra le parti coinvolte.

Ad Atene, il sistema di "dikē exidikēs" era un metodo di risoluzione delle dispute civili basato sull'equità. Questo sistema cercava di raggiungere soluzioni giuste attraverso la

⁴ Grandi G., *Fare giustizia. Un'indagine morale sul male, la pena e la riparazione*, Padova, Padova University Unipress Press, 2020, p.9

⁵ Grandi G., *Fare giustizia. Un'indagine morale sul male, la pena e la riparazione*, op. cit., p.10

⁶ Ivi, p. 10

mediazione e la compensazione, teneva conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, anziché basarsi esclusivamente sull'applicazione rigida delle leggi scritte.

Altri contributi significativi provengono dai sofisti e dalle scuole filosofiche ellenistiche come gli stoici e gli epicurei, che arricchirono la comprensione della giustizia dal punto di vista etico e morale.

In epoca romana, Marco Tullio Cicerone integrò influenze filosofiche greche nella sua visione di giustizia, ancorata al contesto legale e politico romano. Il diritto romano, basato su principi etici, comprendeva sia norme scritte che interpretazioni giuridiche, con l'obiettivo di assicurare un comportamento giusto basato sul rispetto dei diritti e delle aspettative altrui, non limitandosi a questioni giuridiche, ma includendo virtù morali. I giudici potevano applicare l'"aequitas" per garantire decisioni eque basate sul contesto specifico. Questo periodo storico vide la radicazione della distinzione tra "ius" (diritto) e "iustitia" (giustizia). Lo "ius" comprendeva le regole, le norme, le leggi e i diritti che regolavano le interazioni umane e la società, incorporando sia il diritto codificato sia le consuetudini. L'applicazione accurata dello "ius" era fondamentale per mantenere l'ordine sociale e assicurare la "iustitia", ossia un comportamento giusto basato sul rispetto dei diritti e delle aspettative altrui.

Durante il Medioevo, il cristianesimo influenzò profondamente il concetto di giustizia. Questa corrente culturale e religiosa enfatizzava l'amore, la compassione e la misericordia come valori chiave. La giustizia veniva vista come un'azione divina e un dovere morale che implicava la protezione dei deboli, l'assistenza ai bisognosi e il perseguimento del bene comune. In tale contesto, Tommaso d'Aquino, influente filosofo e teologo del XIII secolo, sviluppò una visione della giustizia che combinava filosofia e fede religiosa. La sua concezione era strettamente legata all'idea di carità e consisteva nel dare a ciascuno ciò che gli spettava. Egli distingueva la giustizia commutativa, che regolava le relazioni individuali in scambi e contratti, enfatizzando la parità e l'equità nella restituzione di beni, servizi o compensazioni; e la giustizia distributiva, che si occupava della distribuzione delle risorse e dei benefici nella società, cercando di garantire una ripartizione equa basata sul merito e sulle necessità individuali.

Con il diffondersi dell'Illuminismo, emerse una nuova concezione basata sulla ragione e principi universali. Filosofi come John Locke, Immanuel Kant e Jean-Jacques Rousseau teorizzarono la giustizia come rispetto dei diritti naturali e dell'uguaglianza, limitando il potere dello Stato e promuovendo la libertà di parola, la separazione dei poteri e l'abolizione delle ingiustizie legali. Questa visione allontanò la giustizia dalle basi religiose, puntando invece a una giustizia sociale, politica e legale fondata su principi razionali e universali per creare società più giuste e libere.

Il concetto di giustizia odierno, specialmente nelle società occidentali contemporanee, è profondamente permeato della cultura e della storia che le hanno plasmate nel corso dei secoli. Alcuni principi, come equità, rispetto dei diritti umani, promozione del bene comune sono ritenuti pilastri fondamentali e apparentemente rendono tutti concordi. Nuove prospettive hanno, inoltre, ulteriormente arricchito il concetto di giustizia, portando all'attenzione questioni di portata sociale ed etica, tra cui l'equità sociale, la giustizia ambientale e la responsabilità globale per lo sviluppo sostenibile.

Tuttavia, nonostante l'apparente consenso su questi principi fondamentali, si tratta di un concetto in costante evoluzione, influenzato dalle sfide intrinseche alle dinamiche sociali, culturali e tecnologiche dell'attuale contesto mondiale.

“(...) per quanto un'alleanza in nome dei diritti umani sia non solo possibile ma anche in atto, la loro diversa fondazione (...) spesso porta o ancora più spesso probabilmente porterà - sotto la spinta crescente dell'alleanza tra tecnologia ed economia - a sviluppi divergenti proprio sul modo di intender la giustizia su punti cruciali (...) come la nascita, la vita e la morte e sulle pretese della scienza di signoreggiare sull'una, sull'altra e sull'altra ancora”⁷.

Ciò che viene interpretato come giusto può variare considerevolmente da una cultura all'altra, da un contesto sociale all'altro e persino da una fase politica a un'altra. Questa mutevolezza è una testimonianza della natura profondamente radicata della giustizia nelle identità e nei valori di una comunità e della necessità di adottare approcci su misura che rispecchino le specificità locali.

“Anche le dottrine che concernono i diritti umani, come ogni altra dottrina della giustizia, non si sottraggono alla pluralità dei punti di vista e delle credenze e non sono immuni dall'accusa o dal sospetto di mettere una maschera su meri

⁷ Martini C.M., Zagrebelsky G., *La domanda di giustizia*, op. cit., sezione 4

interessi, talora brutalmente solo economici. Neppure dunque i diritti umani valgono pacificamente, nemmeno nel mondo occidentale, come fondamento obiettivo e indiscusso della giusta convivenza tra gli uomini”⁸.

Riflettere sull'idea di giustizia comporta una continua disamina delle fondamenta culturali e delle norme che regolamentano l'equilibrio delle relazioni sociali. Credenze, valori e norme tramandate attraverso le generazioni giocano un ruolo centrale nella definizione di ciò che è considerato giusto in una società. Le culture hanno differenti modi di affrontare il concetto di equità, ruolo dello Stato, rapporti di potere e diritti individuali, questi fattori contribuiscono a creare una varietà di prospettive che si riflettono nell'elaborazione delle leggi, nei sistemi giudiziari e nelle politiche sociali. L'evoluzione della concezione di giustizia è quindi fortemente influenzata dalla capacità della società di adattarsi alle sfide emergenti e alle dinamiche globali in continua trasformazione.

Legge e giustizia rappresentano un binomio inscindibile, entrambi fondamentali per l'ordine e l'equità in una società. La legge fornisce la struttura su cui poggia la comunità, mentre la giustizia assicura che questa struttura sia solida, equa ed equilibrata, assicurando che siano rispettate le esigenze e i diritti di ciascun individuo. La giustizia richiede leggi giuste, ma le leggi, a loro volta, devono essere modellate alla luce della giustizia.

“In ogni caso, nell'identificazione della giustizia con la legalità c'è comunque una forzatura: giungeremmo a designare l'essere umano giusto come colui che sa solo obbedire, esente da libertà e responsabilità: una negazione della dignità, questa, che può piacere soltanto agli organizzatori sociali di tutte le specie politiche che, secondo ragione scientifica o volontà arbitraria, possono solo creare formicai umani (...). La voce della giustizia chiama invece sì all'osservanza della legge, ma sempre in nome di ciò che supera la legge e di cui essa è espressione. Sopra la legge posta, c'è qualcosa di presupposto ed è là che dobbiamo cercar[n]e la giustizia e la fonte della sua cogenza”⁹.

L'interazione tra legge e giustizia è un processo continuo, guidato dall'evoluzione dei valori e delle esigenze della società. Questo equilibrio dinamico è alla base di un sistema

⁸ Ivi, sezione 4

⁹ Ivi, sezione 19

giuridico e sociale che mira a rispondere alle sfide contemporanee e a preservare la dignità umana e i diritti di tutti.

1.2 - IL MALE, LA PENA, LA COLPA

Rispetto alle questioni che ruotano attorno al concetto di giustizia è di fondamentale importanza riprendere alcune delle idee fondamentali del pensiero morale relativamente al “discorso sul male” perché le figure retoriche utilizzate sin dall'antichità per esplorare questo concetto sono ancora oggi presenti nella riflessione metafisica, giuridica e persino nel linguaggio quotidiano.

Il concetto di male rappresenta un enigma intrinseco alla natura umana e all'ordine del mondo. Esso si configura come una forza contraria al bene, suscitando interrogativi profondi riguardo alla sua origine, natura e manifestazioni. L'analisi del concetto di male richiede un esame approfondito delle sfaccettature filosofiche ed etiche ad esso correlate.

Nel contesto filosofico, “il male” è stato oggetto di speculazione fin dai tempi antichi e diverse sono le prospettive elaborate. La teoria del dualismo, ad esempio, suggerisce l'esistenza di una lotta perpetua tra forze buone e cattive. Al contrario, alcune filosofie sostengono che il male sia una mancanza di bene o un'assenza di virtù, piuttosto che una forza in sé. Tommaso d'Aquino adotta questa concezione del male come "privazione" nella sua opera *“Summa Theologiae”*, con alcune necessarie precisazioni. Non ogni mancanza può essere considerata un male, poiché la carenza di bene può essere intesa come privazione o negazione. La negazione di per sé non è male, ad esempio l'uomo non può essere considerato cattivo perché non ha la forza di un leone o la velocità di un capriolo¹⁰. Solo la mancanza di bene considerata come privazione può essere chiamata male. Pertanto, il male è una privazione del bene dovuto, qualcosa che avrebbe dovuto esserci e che è stato tolto o danneggiato.

Nell'analisi etica, il “male” è definito come l'insieme di comportamenti contrari agli standard morali e al bene comune, con interpretazioni variabili tra diverse correnti etiche. L'etica deontologica giudica le azioni in base alla loro conformità o non

¹⁰ D'Aquino T., *Il male*, Milano, Bompiani, 2012, p. 566

conformità a doveri morali, mentre l'etica consequenzialista valuta le azioni in base alle conseguenze che ne derivano.

Dal punto di vista teologico, la teodicea cerca di rispondere all'interrogativo su come il male possa coesistere con un Dio benevolo e onnipotente. Anche in questo campo non esiste una visione univoca, ma le risposte variano, spaziando dall'idea che il male sia un prodotto dell'autonomia umana, frutto di una scelta razionale e consapevole, alla concezione del male come risultato del libero arbitrio, cioè di una scelta libera e non determinata da cause esterne, basata su valori e principi morali.

Il concetto di male è intrinsecamente legato alle esperienze umane e alla società, può manifestarsi in molteplici forme, sia a livello individuale che collettivo: dall'ingiustizia sociale alla violenza personale, dall'oppressione sistemica all'egoismo, il male permea la storia umana in vari modi. È comunque sempre collegato all'esperienza di dolore e sofferenza, viene percepito principalmente come qualcosa da evitare e, in un contesto morale, anche da evitare di infliggere ad altri; si deve vivere secondo il principio radicato del "bonum faciendum (facendo il bene), malum vitandum (evitando il male)"¹¹.

Secondo Grandi, tendiamo a negare la nostra responsabilità del male e ci rifiutiamo di accettare di esserne stati l'origine. Anche quando ci rendiamo conto di aver contribuito alla sua realizzazione, cerchiamo di giustificarci affermando di non aver avuto altra scelta o di non essere stati responsabili in modo primario. "Il male ci precede sempre e se ad un certo punto si impasta con la nostra stessa libertà, con la nostra stessa vita è perché prima ancora ce lo siamo trovato addosso, o accanto"¹². A tal proposito, nel "*Libro dell'Incontro*"¹³, Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia Mazzucato hanno condiviso una serie di testimonianze che emergono dal processo di mediazione tra alcuni dei protagonisti coinvolti nella lotta armata in Italia e alcune delle vittime di quella tumultuosa stagione. Mentre si raccontano reciprocamente, tra le parole dei responsabili emerge una riflessione:

"Quando qualcuno mi chiede: «ma perché hai fatto quella scelta?», mi riesce difficile rispondere, molto difficile. Quel perché, infatti, ha sempre un prima, un

¹¹ Grandi G., *Fare giustizia. Un'indagine morale sul male, la pena e la riparazione*, op. cit., pp.18-19

¹² Ivi, p.18

¹³ Bertagna G., Ceretti A., Mazzucato C., *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Milano, il Saggiatore, 2015

prima e un prima, e gli inizi sono spesso molto normali. [...] Così, di scontro in scontro, in un continuo processo di slittamento verso la radicalizzazione, si è innescato un processo che è tipico della logica e del tono nelle discussioni nelle assemblee: riusciva sempre, inevitabilmente a vincere chi dentro un buco più piccolo ne faceva uno più grosso”¹⁴.

Il “prima” è un male che si manifesta come mancato riconoscimento, come una delusione dovuta all'insoddisfazione delle aspettative di partecipazione alla vita sociale e pubblica. Nonostante abbiano riconosciuto di aver giocato un ruolo attivo nella terribile violenza inflitta agli altri, persiste la sensazione che la discussione sul male non possa giungere a una conclusione definitiva: c'è sempre un precedente di cui si sente il bisogno di riferirsi. Questo precedente, anche se tende a sfumare nell'ombra nell'ambito del processo di ricostruzione, non è affatto insignificante. Il male subito, sotto forma di una violenza che in qualche modo si annida nella normalità sociale, precede e il male compiuto e si aggiunge ad esso, non configurandosi come un semplice inizio: "Restituire violenza alla violenza – prosegue un'altra voce nel medesimo contesto – la moltiplica, anche quando la si crede giusta. Aggiunge solo una profonda oscurità in una notte già nera”¹⁵. “L'effetto più visibile di questa strana esperienza di passività, nel cuore stesso dell'agire male (mal-agir), è che l'uomo si sente nello stesso tempo vittima e colpevole”¹⁶.

Il male si diffonde, quindi, nell'esperienza umana sia in modo attivo che passivo, spesso in maniera interconnessa. E la pena può essere considerata come "male patito", ma anche come "punizione" inflitta per una colpa.

Tommaso d'Aquino, sul “*De malo*”, esamina la concezione del male come "privazione" e analizza attentamente le sue relazioni con la "pena" nelle azioni umane. Egli distingue due modi in cui la privazione può rappresentare un male: uno nell'agente stesso, dove manca ciò che è essenziale per agire correttamente (come la cecità), e l'altro nell'azione stessa che è difettosa (come zoppicare). La "pena" è una privazione di ciò che è necessario per un'azione corretta, a livello di anima, corpo o risorse esterne, indebolisce

¹⁴ Bertagna G., Ceretti A., Mazzucato C., *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, op. cit., p.109

¹⁵ Ivi, p. 128

¹⁶ Ricoeur P., *Il male. Una sfida alla teologia e alla filosofia*, Morcelliana, Brescia, 2005, pp.14-15

la persona in vari aspetti, facilitando il compiere e subire il male. Questa riflessione evidenzia come il male sofferto possa generare il male commesso e solleva la questione se sia possibile agire moralmente quando si è in uno stato di pena. Ciò si collega direttamente alla definizione del concetto di "colpa".

Dal punto di vista filosofico, il concetto di "colpa" ha profonde implicazioni etiche e ontologiche e si collega all'analisi dell'agire umano, della responsabilità individuale e della relazione tra l'individuo e la comunità. La "colpa" riflette la dimensione morale e valutativa delle azioni umane, spingendo alla riflessione sulla natura dell'etica, della giustizia e dell'essenza dell'essere umano. Tale concetto sottolinea la responsabilità dell'individuo di prendere decisioni consapevoli e di rispondere delle conseguenze delle proprie azioni.

Un'importante corrente filosofica che affronta la questione della "colpa" è l'etica deontologica. Questa prospettiva, sostenuta da filosofi come Immanuel Kant, enfatizza l'importanza dell'intenzione morale nelle azioni umane. La colpa è vista come derivante dalla scelta volontaria di agire in modo contrario ai doveri e ai principi etici, indipendentemente dalle conseguenze. Diversamente, l'etica consequenzialista, pone l'accento sulle conseguenze delle azioni. In questa prospettiva, la colpa può essere valutata in base agli esiti delle azioni e l'individuo può essere ritenuto colpevole se le sue azioni causano danni o sofferenza agli altri.

La concezione di colpa di Immanuel Kant e di Tommaso d'Aquino, sebbene radicate in contesti filosofici diversi, condividono alcune similitudini nella loro comprensione dell'agire umano, della responsabilità individuale e dell'etica. D'Aquino, che diede un impulso significativo nella filosofia medievale, ha affrontato la questione in un contesto teologico e filosofico: essa non risiede semplicemente nell'azione esteriore, ma principalmente nell'intenzione. Secondo d'Aquino, l'essere umano è dotato di libero arbitrio e ha la capacità di discernere tra il bene e il male. La colpa, quindi, sorge quando l'individuo sceglie consapevolmente di agire in modo contrario alla retta ragione. Egli riconosce però che il libero arbitrio dell'individuo può essere influenzato da fattori esterni, come le circostanze, l'ignoranza o le passioni. Pertanto, la valutazione della

colpa tiene conto di questi fattori e della capacità dell'individuo di fare scelte giuste in base alla propria conoscenza e capacità.

Egli analizza non solo il legame tra pena, come male sofferto, e colpa, ma anche il rapporto consequenziale tra colpa e pena: in questo caso, "la pena" si configura come una sanzione, cioè un male inflitto a causa di un'azione malvagia, quindi come la privazione che colpisce colui che ha commesso la colpa. Questa "pena-sanzione" ha tutte le caratteristiche di una pena in quanto tale, come privazione di un bene; inoltre, è inflitta in modo volontario, è un'intenzionale causazione di male, quindi una colpa. Ciononostante, sembra sfuggire al principio del bene che deve essere fatto e del male che deve essere evitato¹⁷. Questo non avviene, secondo Tommaso d'Aquino, perché la pena/sanzione non può essere moralmente qualificata come un male che deve essere fatto quando si inserisce nel contesto del "fare giustizia", anzi è qualcosa che la giustizia "esige": una colpa merita una pena. Secondo tale riflessione, il "fare giustizia" avviene in deroga al principio stesso per cui viene richiesta, ovvero evitare il male.

L'autore fornisce una spiegazione alla presunta contraddizione riguardante la colpa e la pena. Egli distingue tra colpa, intesa come il male intrinseco all'azione stessa, e pena, il male inflitto all'agente. Questi due mali sono ordinati in modo diverso nelle realtà naturali e morali. Nelle realtà naturali, il male dell'agente causa il male dell'azione (ad esempio, una tibia incurvata causa lo zoppicare), mentre nelle realtà morali, la colpa nell'azione dà origine alla pena nell'agente. Questo perché la provvidenza divina ristabilisce l'ordine attraverso la pena: Dio stesso punisce la colpa con la pena¹⁸. Una seconda riflessione proposta è la prospettiva "farmacologica" della pena/sanzione, in cui si suggerisce che la pena sia un rimedio simile a un farmaco che, sebbene causi un male, ha lo scopo di prevenire un male maggiore. Grandi¹⁹, solleva alcune osservazioni critiche rispetto a tali riflessioni. In primo luogo, egli mette in discussione la compatibilità delle finalità preventive generali con l'ispirazione genuinamente cristiana: nei Vangeli, il rapporto tra Gesù e i peccatori è incentrato sulla possibilità di conversione personale e sulla buona notizia della salvezza, non sulla sanzione. In secondo luogo, egli evidenzia i

¹⁷ Grandi G., *Fare giustizia. Un'indagine morale sul male, la pena e la riparazione*, op. cit., p.37

¹⁸ D'Aquino T., *Il male*, op.cit., p.153

¹⁹ Grandi G., *Fare giustizia. Un'indagine morale sul male, la pena e la riparazione*, op. cit., p.42

limiti della metafora farmacologica, in quanto la pena non insegna come evitare il male e spesso comporta effetti indesiderati, come il dolore. Egli sottolinea, inoltre, come il male inflitto per curare un altro male debba essere giustificato come unico e necessario, e non una decisione arbitraria, sollevando la questione del dolore come aspetto cruciale della pena: la sua presenza è davvero irrinunciabile o giustificabile come un male necessario?²⁰ Una terza spiegazione, che si può rintracciare sempre negli scritti di D'Aquino, risente dell'influenza di Sant'Agostino: la pena non costituisce un male assoluto, ma solo un male relativo. In questo caso, il male inflitto a un individuo colpevole corrisponde a un bene per l'intera comunità. La pena, quindi, troverebbe una sua razionalità nel fatto che la privazione per qualcuno corrispondere all'attribuzione di risorse ad altri; emerge il discorso sulla giustizia come principio di redistribuzione delle risorse²¹. Se tuttavia alcune forme di restituzione del bene tolto o danneggiato, non pongono problemi di ordine morale, altre ne pongono più di qualcuno quando riguardano la restituzione del male al male, in termini di danno, sofferenza, dolore²².

La pena o sanzione, essendo un atto umano dipendente dalla volontà dell'uomo non può essere semplicemente applicata in base al principio del contrappasso. La ricerca di una risposta alla domanda di giustizia richiede di superare il paradigma del "giusto correttivo", trasformandolo in qualcosa di più ampio "in quello che potremmo chiamare il «giusto riparativo»: un «fare giustizia» in grado di essere risposta che ripara tanto sul piano materiale quanto soprattutto su quello morale, sul piano del sentire, del riconoscimento del sofferto e della dignità"²³.

Questo non significa che da un'esperienza di contrappasso le persone non possano trarre nessuna lezione. Tuttavia, le testimonianze sembrano riportare come essa sia solo la cornice in cui "lezione" giunge accidentalmente, più che la condizione necessaria per una rivalutazione critica del proprio percorso:

“una risposta «riconciliativa» al reato è più «esigente e stimolante» rispetto a una punizione intesa in senso tradizionale e retributivo. Il dialogo con le proprie vittime, per quanto ri-costruttivo, rivela le conseguenze dei propri gesti sugli

²⁰ Ivi, pp.42-43

²¹ Ivi, p.44

²² Ivi, p.46

²³ Ivi, p.129

altri e questi può persino intensificare l'afflizione, nel tempo e nello spazio di sé, ben più dell'intervallo vuoto della detenzione e dell'esclusione, come tale sempre esposto alla lusinga di una chiusura assolutoria dei conti"²⁴.

In una giustizia di tipo riparativo il percorso è duro e laborioso, il "giusto riparativo" è più faticoso del "giusto correttivo":

"è gravoso per il responsabile, che è chiamato a mettersi radicalmente in discussione, lo è per la parte offesa, che dovrà a sua volta mettersi in cammino anziché volgersi ad altro cercando di dimenticare, lo è per la comunità, che dovrà accompagnare il processo di riparazione – anche solo nella figura dei mediatori – e non ritenere la questione risolta a sentenza pronunciata"²⁵.

Si tratta tuttavia di una fatica necessaria, che ci permette di allontanarci dal male "colto in tutta la problematicità del suo rinnovarsi e della sua origine" e di rispondere in maniera coerente al principio generale a cui fa riferimento l'idea di giustizia: "*bonum faciendum, malum vitandum*"²⁶.

1.3 - I PARADIGMI DI RIFERIMENTO A CONFRONTO: IL MODELLO RETRIBUTIVO, IL MODELLO TRATTAMENTALE E IL MODELLO RIPARATIVO

Nelle diverse epoche storiche, si sono susseguiti diversi modelli di giustizia, coerentemente con il pensiero e la cultura dominante, ciascuno caratterizzato da differenze nell'oggetto di focalizzazione, negli obiettivi e nei mezzi con cui si manifesta l'idea stessa di giustizia²⁷.

In base al contesto storico e sociale in cui si sono sviluppati possiamo riconoscere essenzialmente tre modelli: retributivo, trattamentale/rieducativo, riparativo.

L'approccio retributivo si rifà alla Scuola Classica sviluppata in ambito Illuminista, la quale ha introdotto e razionalizzato alcuni principi, tra cui legalità, imputabilità, offensività, colpevolezza, che sono ancora oggi pilastri del sistema penale. Ha avuto,

²⁴ Bertagna G., Ceretti A., Mazzucato C., *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, op.cit., p.64

²⁵ Grandi G., *Fare giustizia. Un'indagine morale sul male, la pena e la riparazione*, op. cit., p.131

²⁶ Ivi, p.131

²⁷ Scardaccione G., *Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale* in *Rassegna penitenziaria* n. 1, 1997, p.9

inoltre, il merito di perseguire, in nome del diritto naturale, le ragioni di garanzia e i diritti dell'individuo, contro l'autoritarismo e la ferocia delle pene preesistenti²⁸.

Secondo tale scuola, il libero arbitrio rende l'uomo completamente responsabile delle sue azioni. La pena ha quindi un valore retributivo, in quanto punisce, in modo proporzionale alla gravità del reato commesso, l'individuo che ha violato per sua libera scelta l'ordine sociale. Prevale la concezione della risposta al reato nei termini di un "malum pro malo" una pena simmetrica con "finalità intrinseca di castigo"²⁹, essa provoca la sofferenza del condannato, teorizzando un suo conseguente miglioramento morale³⁰, inoltre, contiene in sé un valore preventivo e ammonitivo in quanto è finalizzata ad evitare che il reato venga (ri-) compiuto³¹, svolgendo un ruolo intimidatorio nei confronti di tutti i cittadini.

La società è deresponsabilizzata in quanto non vengono presi in considerazione altri condizionamenti che possano influenzare il comportamento umano. In tale contesto, le dimensioni personali svolgono un ruolo insignificante, se non del tutto irrilevante: il focus è totalmente sul reato, prima ancora che sul colpevole, la vittima non viene considerata, è lo Stato a ergersi come parte lesa dall'azione criminosa, mentre la natura intrinsecamente conflittuale e relazionale del reato viene relegata in secondo piano, offuscata dallo sguardo tecnico-legale che lo definisce puramente come una violazione di una norma costituita³². Questo tradizionale approccio penale al crimine relega coloro che sono stati danneggiati, così come la comunità, a ruoli passivi o secondari.

Il paradigma retributivo ha ricevuto critiche in due direzioni principali. La prima critica riguarda la concezione dello Stato, poiché l'idea di considerarlo come custode del patto sociale sembra trasformare l'attuale concetto di Stato laico e moderno, in un (temibile) Stato etico, le cui norme sono fortemente influenzate da verità rivelate o imposte da

²⁸ Di Tommaso G., *La giustizia riparativa dagli albori alla riforma Cartabia*, Milano, Franco Angeli, 2023, p.17

²⁹ Donini M., *Pena agita e pena subita. Il modello del diritto riparato*, 2020, p.2

³⁰ Flora G., Tonini P. (a cura di), *Diritto penale per operatori sociali, Volume 1, Profili generali su reato, autore, sanzioni*, Milano, Giuffrè, 2013, p.13

³¹ Monzani M., Di Muzio F., *La giustizia riparativa. Dalla parte delle vittime*, Milano, Franco Angeli, 2018, p.65

³² Tramontano G., Barba D., *La mediazione penale minorile, Un percorso per la giustizia riparativa*, Roma, Carrocci editore, 2017, p.19

autorità trascendenti. Inoltre, nel pensiero retribuzionista persiste una funzione simbolica della pena, intesa come una risposta vendicativa giusta e/o utile alla violazione di interessi e valori generali, al fine di neutralizzare il soggetto deviante. Pertanto, modello di giustizia retributivo sottolinea, senza affermarlo esplicitamente, che la “vendetta” (attraverso l'afflizione del reo) è un valore³³. Rispetto all'efficacia della pena nella recidiva, spunti rilevanti vengono offerti da un ex magistrato, Gherardo Colombo. Egli ritiene che la deterrenza e l'intimidazione siano inadeguate “a stimolare il rispetto della dignità propria e altrui, e quindi delle regole che hanno come profondo elemento giustificatore la promozione e la tutela della dignità”³⁴. Innanzitutto, “incutere paura” mediante l'intimidazione della pena insegna certamente l'obbedienza, ma quest'ultima non ha efficacia persuasiva, con la diretta conseguenza che si tende a seguire la regola perché si ha paura di essere controllati e che una eventuale trasgressione venga scoperta. Invece chi osserva la regola perché è convinto, e non perché è obbligato, è egli stesso il primo a controllare la sua condotta³⁵.

Il modello trattamentale/rieducativo/riabilitativo, diversificandosi dal paradigma retributivo, sposta l'attenzione dal reato alla persona, attribuendo alla giustizia penale il compito di identificare strumenti di conoscenza del colpevole al fine di individuare metodi scientifici in grado di prevenire la recidiva. La conseguente sanzione non può limitarsi a una mera retribuzione, ma deve essere un mezzo giuridico di difesa contro il reo, il quale non deve essere punito, ma rieducato, se possibile, per reinserirsi nella vita sociale. Questo modello prende forma dal determinismo della cultura positiva ed è quindi fortemente condizionato da rapporti di causa-effetto: sono il disadattamento sociale (fattore esterno) o anomalie psichiche (fattore interno) che portano l'individuo a porre in essere la condotta criminosa. Il reo è, pertanto, visto come un soggetto “malato”, che deve essere “curato” e lo Stato assume il ruolo di terapeuta, da qui il termine “trattamento” per indicare il suo intervento³⁶. Il reato non innesca più un

³³ Sandri G., Tosi M., *Proposte metodologiche per una “Società Riparativa”* in *Crimen et Delictum*, VII - *International Journal of Criminological and Investigative Sciences*, 2014, p.28

³⁴ Colombo G., *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, Saggi - Ponte alle Grazie, 2013, p.53

³⁵ Colombo G., *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, op. cit., p.61

³⁶ Monzani M., Di Muzio F., *La giustizia riparativa. Dalla parte delle vittime*, op. cit., p.67

meccanismo di tipo punitivo, ma un'azione di rimozione degli ostacoli che possono impedire un positivo reinserimento sociale del reo, la pena è quindi un allontanamento dalla società finalizzato a compiere il percorso riabilitativo.

All'interno della Scuola positiva si distinguono due filoni: un orientamento bio-psicologico del "delinquente nato" che fa capo a Cesare Lombroso e un orientamento di tipo sociologico che fa capo a Enrico Ferri, le cui proposte, come la pericolosità sociale o la responsabilità legale e sociale, sono state adottate dal Codice del 1930 e sono ancora in vigore³⁷.

In Italia, il modello trattamentale è sancito dall'art. 27 della Costituzione italiana³⁸, che al comma 3, sottolinea la valenza rieducativa della pena. Questo istituto ha trovato un ambito privilegiato di applicazione nella giustizia minorile. Il codice di procedura penale minorile, approvato con il DPR 448/1988 e ispirato a principi di protezione e recupero, ha introdotto due istituti del tutto nuovi: il proscioglimento per irrilevanza del fatto, con cui si introduce una deroga nel nostro ordinamento al principio di obbligatorietà dell'azione penale, e la sospensione del processo e messa alla prova, senza restrizioni riguardo ai limiti di pena.

Negli anni '70, questo approccio è entrato in crisi. Alle critiche di natura ideologica si sono aggiunte critiche di natura pratica, basate sui risultati della ricerca empirica sull'efficacia dei singoli programmi di riabilitazione, che hanno dimostrato di non essere in grado di ridurre la recidiva. Un ulteriore nodo problematico è sorto intorno all'assunto stesso su cui si basa il concetto di rieducazione, poiché se lo scopo del trattamento è motivare una persona verso uno standard di vita socialmente accettabile, tale tentativo poi si scontra con ostacoli concreti che il soggetto deve affrontare con il suo rientro nella comunità esterna, che non sono adeguatamente preparati e supervisionati.

³⁷ Di Tommaso G., *La giustizia riparativa dagli albori alla riforma Cartabia*, op. cit., p.22

³⁸ art.27 Costituzione:

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

In risposta alle limitazioni e ai fallimenti parziali dei paradigmi retributivo e riabilitativo, ai costi elevati della detenzione e delle forme correzionali, nonché a un crescente interesse per la figura della vittima del crimine, è emerso un nuovo modello: la giustizia riparativa o *restorative justice*. Si tratta di un approccio innovativo alla risoluzione dei conflitti e al trattamento dei reati che si concentra sul ripristino dell'equilibrio e sulla riparazione dei danni causati alle vittime, alla comunità e agli autori dei reati stessi. A differenza del tradizionale sistema di giustizia punitiva, che si focalizza principalmente sulla punizione dell'autore del reato, la giustizia riparativa mira a favorire un processo di responsabilizzazione e reintegrazione. L'autore del reato non è più soggetto passivo destinatario di una sanzione statale, ma soggetto attivo a cui è chiesto un processo che ponga rimedio agli errori fatti ed ai danni procurati con la sua condotta. Essa ci pone una sfida importante, quella di

“superare la logica del castigo, muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise. Il reato non dovrebbe più essere considerato soltanto un illecito commesso contro la società, o un comportamento che incrina l'ordine costituito – e che richiede una pena da espiare – bensì come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore e persino la morte e che richiede, da parte del reo, principalmente l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato”³⁹.

Questo modello di giustizia si presenta come una giustizia “delle persone e delle relazioni”⁴⁰ dove il reato è visto nella sua dimensione relazionale (con la vittima e la comunità) e il conflitto diventa un'occasione generativa di nuovi legami sociali, costruita attivamente dalle parti coinvolte e dalla comunità, aiutate da una figura facilitatrice. Secondo Patrizi, la giustizia si impegna a prendersi cura dei bisogni delle vittime di reato e delle conseguenze che ne derivano, offrendo spazi in cui raccogliere le loro narrazioni, che altrimenti verrebbero escluse. Inoltre, si muove in un'ottica inclusiva e responsabilizzante, ponendo attenzione alla salvaguardia della dignità di ogni individuo

³⁹ Ceretti A., *Giustizia riparativa e mediazione penale. Esperienze pratiche a confronto*, in F. Scaparro (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, 2001, p.307

⁴⁰ Patrizi P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Roma, Carrocci, 2021, p.14

coinvolto⁴¹. Nel contesto della giustizia riparativa, le vittime hanno un ruolo centrale. Vengono incoraggiate a partecipare attivamente al processo, esprimendo le proprie necessità, il desiderio di comprendere le ragioni del reato e di ricevere risarcimenti o altre forme di riparazione. Allo stesso tempo, gli autori dei reati sono chiamati a confrontarsi con le conseguenze delle loro azioni, ad assumersi la responsabilità dei danni causati e a impegnarsi per porre rimedio agli effetti negativi del loro comportamento. Questo modello di giustizia considera la comunità come parte integrante del processo di risoluzione dei conflitti. Gli sforzi sono diretti a coinvolgerla nel supporto delle vittime e nel reinserimento degli autori dei reati, rafforzando così il tessuto sociale e prevenendo la recidiva. Lo Stato viene ad assumere un ruolo di vittima secondaria che entra in causa solo nel momento in cui siano stati lesi i suoi interessi. Il modello bilanciato proposto da Chapman è esplicativo del paradigma in quanto pone al centro della figura il danno.




Fig.1: Il Modello Bilanciato ⁴²

Chapman infatti precisa che «il problema è il problema», intendendo che il problema consiste proprio nel danno piuttosto che risiedere nell'autore, nella vittima o nella comunità. Il centro è il danno e ai vertici del triangolo rappresentato in figura vengono inseriti i tre protagonisti coinvolti (autore, vittima e comunità), ognuno dei quali ha responsabilità ed esigenze proprie.

⁴¹ Patrizi P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, op. cit., p.14

⁴² Chapman T., Gellin M., Aertsen I., Anderson M., *European Research on Restorative Justice, Protecting Rights, Restoring Respect and Strengthening Relationships: a European Model for Restorative Justice with Children and Young People*, Vol. II, 2015, pag.24

Il termine inglese “*restorative*”, traducibile con "ristorativa" deriva dal verbo "ristorare", che significa "riparare" o "ripristinare". In un contesto di giustizia, questo implica il ripristino dell'equilibrio, dell'armonia e della giustizia nella comunità.

Negli ultimi anni, la giustizia riparativa ha guadagnato sempre più riconoscimento e applicazione in diversi contesti giurisdizionali, in quanto offre una risposta umanistica e orientata alla soluzione dei problemi rispetto alla tradizionale alternativa meramente punitiva. L'obiettivo finale della giustizia riparativa è quello di promuovere la giustizia e il benessere in una società in cui il ripristino dei legami sociali e il rispetto reciproco siano al centro della risoluzione dei conflitti.

	MODELLO RETRIBUTIVO	MODELLO TRATTAMENTALE/ RIEDUCATIVO/ RIABILITATIVO	MODELLO RIPARATIVO
FOCUS	Reato	Reo	Danni causati alla vittima, alla comunità, al reo stesso
OBIETTIVI	Accertare la colpevolezza e punire	Trattare il reo per reinserirlo nella società	Restaurare il legame sociale attraverso la riparazione dei danni causati
CAUSA DEL REATO	Responsabilità individuale (Esito della libera scelta del reo)	Patologia/disagio (Esito di una condizione patologica del reo)	Conflittualità (Il reato è un fatto che nasce all'interno della società, va letto nel suo contesto e a esso restituito)
REO	Soggetto da punire	Soggetto da riabilitare	Soggetto attivo nella risoluzione del conflitto
POSIZIONE DELLA VITTIMA	Secondaria - lo stato si sostituisce alla vittima	Secondaria - lo stato si sostituisce alla vittima	Centrale
POSIZIONE DELLA COMUNITA'	Secondaria	Secondaria	Centrale
PERSONALE STRATEGICO	Giudiziario	Psico-sociale/ medico	Mediatore

Fig.2: I tre paradigmi di giustizia a confronto

CAPITOLO 2 - LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

2.1 - LA GENESI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Fin dai tempi antichi, si sono sviluppati due principali approcci compensatori per affrontare comportamenti considerati criminosi: il sacrificio, usato per placare divinità in risposta a eventi che minacciavano la comunità, e la vendetta, impiegata per risolvere conflitti tra famiglie o clan. Questi approcci, anche se modificati nel corso del tempo, influenzano ancora le nostre concezioni punitive nei confronti dei comportamenti illeciti. Tuttavia, accanto a questi strumenti ampiamente diffusi, ha messo radici anche un modello di tipo riparativo, che si è sviluppato nell'ambito antropologico e culturale, manifestando tracce chiare all'interno delle diverse tradizioni religiose. Esso trova una definizione particolarmente marcata soprattutto all'interno del contesto della religione cristiana: tracce di un orientamento verso un approccio orientato alla mediazione sono rintracciabili sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Nei primi cinque libri dell'Antico Testamento⁴³ emergono due procedimenti giudiziari distinti per affrontare le colpe dei trasgressori: il "mišhpāt"(giudizio), che porta alla pronuncia di una condanna contro il colpevole, e il "rîb"(litigio), che si indirizza verso una riconciliazione tra trasgressore e vittima⁴⁴.

Il "mišhpāt" è il giudizio formale che ha l'obiettivo di applicare la norma in modo rigoroso, attraverso leggi stabilite, nonché di impartire giustizia attraverso la punizione del

⁴³ La differenza tra gli approcci "mišhpāt" e "rîb" può essere esaminata in vari passi dell'Antico Testamento, in particolare nei primi cinque libri noti come la Torah o il Pentateuco.

Alcuni passi dove si possono rintracciare riflessioni su questi due concetti:

- Libro dell'Esodo: Capitoli come l'Esodo 21-24 contengono leggi e prescrizioni che illustrano sia il concetto di "mišhpāt" che di "rîb". Ad esempio, l'Esodo 21:22-25 tratta della pena da infliggere in caso di danno fisico e stabilisce una sorta di retribuzione proporzionale, mentre l'Esodo 22:5-6 parla di situazioni che possono essere risolte attraverso il processo di "rîb".
- Libro del Deuteronomio: Questo libro contiene molte leggi e norme dettagliate per la giustizia e la condotta sociale. Ad esempio, il Deuteronomio 19:15-21 affronta l'idea di testimonianza e "mišhpāt" nelle dispute, mentre il Deuteronomio 25:1-3 parla della punizione del "mišhpāt". Nel Deuteronomio 25:5-10, invece, si discute della pratica del "rîb" nell'ambito del diritto di riscatto.
- Libro di Levitico: Questo libro affronta vari aspetti della legge religiosa e sociale dell'Antico Testamento. Il Levitico 19:17-18 è un passo noto che sottolinea l'importanza di "rîb" nella relazione tra individui.
- Libro di Giosuè: Alcuni passi in questo libro possono illustrare l'applicazione pratica di questi due concetti nella storia e nelle dispute tra le tribù d'Israele.)

⁴⁴ Martini C.M., Zagrebelsky G., *La domanda di giustizia*, op. cit., sezioni 31-32-33-34

colpevole, si applicava nei casi in cui i due contendenti fossero nemici o estranei. In questo contesto, l'accento è posto sulla responsabilità individuale e sulla necessità di rendere conto delle proprie azioni in conformità con le leggi e le norme religiose.

L'approccio del "rîb", applicabile tra contendenti legati da rapporto parentale o amicale, mantiene la controversia all'interno della sfera privata, sfruttando il contesto familiare per risolvere la situazione conflittuale e recuperare la relazione spezzata. In questo contesto, l'accento non è tanto sulla soddisfazione della vittima nell'ottenere una sorta di risarcimento, quanto piuttosto sul ripristino del benessere sociale e sulla riconciliazione delle relazioni interrotte. "L'immagine non è quella «dell'occhio per occhio» ma quella del «nodo da riallacciare»"⁴⁵. Questa prospettiva riflette il desiderio di ristabilire un'armonia sociale e di recuperare legami infranti, contribuendo così a ricostruire il futuro della giustizia. Riconosce l'importanza di considerare non solo la colpa del trasgressore, ma anche la possibilità di riparare i danni causati e di reintegrare l'individuo nella comunità.

Di questa forma di giustizia vi è traccia anche nel Nuovo Testamento, in Luca 12,58 "Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada procura di accordarti con lui, perché non ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esecutore e questi ti getti in prigione" (stesso passo in Matteo 5,25).

"Lo scopo dichiarato di qualsiasi sanzione cristianamente giustificabile può essere soltanto il valore umano fondamentale del rapporto interpersonale"⁴⁶. Attraverso il Nuovo Testamento e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, il principio della carità raggiunge la sua massima realizzazione, ponendo le basi per una giustizia che condanna con fermezza l'ingiustizia: "Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni e gli altri; come io vi ho amato".

Anche in molte società arcaiche⁴⁷ sono individuabili elementi che manifestano un approccio riparativo. Nelle antiche società del Peloponneso, ad esempio, era radicata la tradizione della "psychedelphosyne", ossia la "fratellanza dell'anima", un approccio finalizzato a gestire i conflitti in un contesto distante da un approccio meramente

⁴⁵ Ivi, sezione 31

⁴⁶ Wiesnet E., *Pena e Retribuzione: la riconciliazione tradita*, Milano, Giuffrè editore, 1987, p.119

⁴⁷ Weitekamp definisce le società arcaiche quel tipo di organizzazione sociale in cui non vi era un sovrano e che precedono la struttura societaria. Le società arcaiche possono essere di due tipi (classificate sulla modalità di raccolta del fabbisogno alimentare): raccoglitori-cacciatori e agricoltori-allevatori.

vendicativo⁴⁸. Questa pratica coinvolgeva le famiglie implicate nel conflitto persino in casi gravi come l'omicidio, incorporava il riconoscimento del male fatto, il pentimento sincero e misure concrete di riparazione. Era un modello inclusivo di riconciliazione che mirava a promuovere la pace sociale e la coesione del gruppo.

Secondo Weitekamp⁴⁹, la pratica della “*restitution*” rappresentava il metodo predominante utilizzato dalle società arcaiche per affrontare i conflitti. Questo processo era caratterizzato dai seguenti obiettivi e funzioni:

- prevenzione dei conflitti futuri che potevano assumere proporzioni più gravi come le faide tra gruppi o famiglie;
- reintegrazione sociale del reo, cercando di eliminare velocemente lo stigma negativo associato al suo comportamento;
- soddisfazione dei bisogni della vittima: garantiva che quest'ultima ricevesse un adeguato ristoro per il danno subito;
- riaffermazione dei valori della società: concentrandosi sia sui bisogni della vittima che del colpevole, la comunità interveniva definendo quale tipo di giustizia desiderava per risarcire il danno causato, riaffermando così i valori collettivi;
- promozione dell'interazione sociale sulla base di norme e valori condivisi;
- regolamentazione dei rapporti, anche come deterrente per futuri conflitti, poiché i membri della comunità erano consapevoli delle conseguenze e delle procedure in caso di conflitti.

In sintesi, la restituzione rappresentava un sistema completo che puntava non solo a risolvere il conflitto immediato, ma anche a prevenire future tensioni e a consolidare l'integrità sociale e i valori condivisi dalla comunità.

Il rinnovato interesse per questo tipo di pratiche che sposano un approccio riparativo si è avuto nel mondo occidentale a partire dagli anni '70, con la crisi del modello retributivo e l'affacciarsi di nuove sperimentazioni. Nella letteratura, si individua nel caso avvenuto a Kitchener, cittadina dell'Ontario, la genesi della moderna giustizia riparativa. Qui due educatori, Mark Yantzi e Dean E. Peachey, proposero a un giudice, che aveva condannato

⁴⁸ Fermor P.L., *Mani: Viaggi nel Peloponneso*, Milano, Adelphi, edizione digitale, 2015, p.123

⁴⁹ Weitekamp E.G.M, *The History of Restorative Justice*, in Theo Gavrielides (a cura di), *Restorative Justice*, New York, Routledge, 2017, p.12

due giovani responsabili di danneggiamenti a diverse abitazioni lungo la via principale della città, un programma diverso dal solito. Invece del consueto approccio basato su studio, attività ricreative e colloqui di natura psicologica, i due operatori pensarono di organizzare incontri tra i giovani e le famiglie danneggiate, impegnandoli in un programma di compensazione attraverso il lavoro.

Questo metodo, inizialmente identificato come mediazione (da cui l'acronimo VOM - Victim Offender Mediation,) diffusosi nell'area anglosassone⁵⁰ grazie a questo esperimento, giunse negli anni '80 anche in Europa, in particolare in Francia e nel Regno Unito.

Jacques Faget ha osservato che lo sviluppo e la diffusione delle pratiche di mediazione tra autore e vittima sono stati favoriti dalla convergenza di vari interessi: la sensibilità degli operatori sociali alla ricerca di alternative al tradizionale percorso, la disponibilità di alcune comunità religiose (inizialmente movimenti protestanti americani) e la necessità di cambiamento e rinnovamento delle istituzioni coinvolte nel controllo repressivo⁵¹.

D'altra parte, queste aspettative di cambiamento nel sistema di giustizia penale, soprattutto per quanto riguarda i minori, non avrebbero avuto successo se le istituzioni penali non si fossero trovate in uno stato di profonda crisi causato dall'aumento esponenziale delle controversie in corso. Nonostante i sostenitori della mediazione e della giustizia riparativa abbiano sempre sottolineato che le loro proposte non avevano l'obiettivo di ridurre i carichi di lavoro delle istituzioni, queste ultime hanno considerato tali proposte principalmente per tale motivo⁵².

Inizialmente, le concezioni di mediazione miravano principalmente a denunciare la burocratizzazione delle istituzioni più interessate al governo interno che alle dinamiche umane. Il loro approccio si focalizzava sull'affrontare le conseguenze della povertà sociale, guardava al passato, spesso stigmatizzava il colpevole, mentre trascurava le esigenze delle vittime.⁵³

⁵⁰ Nord America, Australia e Nuova Zelanda

⁵¹ Faget J., *La médiation. Essai de politique pénale*, Toulouse, Erès, 1997, p.39

⁵² Bouchard M., *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, 2015, p.67

⁵³ Scardaccione G., Baldry A.C.; Scali M., *La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, Milano, Giuffré editore, 1998, p.36

In questa fase, soprattutto nel mondo anglosassone, la giustizia riparativa si è manifestata attraverso pratiche, esperimenti e iniziative locali, senza un supporto normativo e senza investimenti istituzionali, seguendo un approccio empirico coerente con le culture, anche giuridiche, dei paesi d'oltreoceano. Verso la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 del XX secolo, in Europa⁵⁴ è emersa la necessità di riconoscere le esperienze di giustizia riparativa e, soprattutto, di mediazione tra autore e vittima.

Le sfide affrontate dalle iniziative sperimentali nel perseguire la loro esistenza hanno spinto i promotori a cercare sostegni, principalmente di natura economica, da parte di enti locali, istituzioni giudiziarie e fondazioni private. Nel corso del tempo, questa ricerca di sostegno ha creato una tensione tra l'aspirazione all'autonomia dei progetti di mediazione-riparazione e la necessità di una protezione istituzionale⁵⁵. Non è casuale che il successo dei programmi riparativi spesso dipenda dalla sensibilità dei leader istituzionali che li approvano e dall'interesse del privato sociale.

Il termine "giustizia riparativa", o meglio, nella versione originale inglese "*restorative justice*", sembra essere stato introdotto per la prima volta in un articolo scritto nel 1977 dal criminologo Albert Eglash, anche se secondo Gavrielides la parola è stata introdotta per la prima volta da Aristotele come "*epanorthoticon dikaion*"⁵⁶. Tuttavia, già nei primi anni '90 circolavano schemi esplicativi delle differenze tra i modelli retributivo, rieducativo e riparativo. Questi schemi, a quanto risulta, furono diffusi in Europa dal criminologo belga Lode Walgrave e in Italia da Uberto Gatti⁵⁷.

Nonostante l'ampliarsi della normativa internazionale⁵⁸ e i tentati di determinare i caratteri costitutivi della giustizia riparativa, la sua definizione continua ad essere ancor

⁵⁴ In Germania, ad esempio, il concetto di Täter-opfer-ausgleich (Mediazione-autore-vittima) è stato introdotto nella giustizia minorile sia come "misura" sia come requisito per la deviazione del procedimento penale sin dal 1990. Nel 1991, la Norvegia aveva già implementato una legge generale sulla mediazione che istituiva servizi di mediazione e riconciliazione come componenti permanenti del processo penale. Analogamente, la Spagna ha introdotto le sue prime disposizioni sulla mediazione attraverso la legge n. 4 del 1992, focalizzata sulle competenze e la procedura della giustizia minorile. (Bouchard M., *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, op. cit., pag.68)

⁵⁵ Bouchard M., *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, op.cit., p.68

⁵⁶ Gavrielides T. (a cura di), *Restorative justice*, New York, Routledge, 2017, p.13

⁵⁷ Bouchard M., *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, op.cit., p.69

⁵⁸ Tra le varie definizioni, La Direttiva 2012/29/UE definisce come giustizia riparativa "qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale".

oggi oggetto di dibattito tra gli studiosi, a causa della pluralità di approcci teorici e delle diverse modalità di intervento sperimentate. Dal punto di vista legislativo la normativa di riferimento è la Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, la quale indica come giustizia riparativa qualsiasi processo che consente alle persone lese da reato, e ai responsabili di tale danno, se liberamente acconsentono, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, attraverso l'aiuto di un terzo formato e imparziale ("facilitatore"). La giustizia riparativa assume spesso la forma di un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l'autore del reato e può anche coinvolgere, se del caso, altre persone direttamente o indirettamente colpite da un reato. Ciò può includere sostenitori delle vittime e degli autori di reato, professionisti pertinenti e membri o rappresentanti delle comunità colpite.

Nella letteratura contemporanea si trovano diverse interpretazioni, ognuna delle quali pone l'accento su aspetti differenti, come l'attenzione alla vittima, al colpevole, alle dinamiche della comunità o alle modalità di riparazione dei danni causati.

Zehr Howard, ideatore del primo modello integrato di giustizia riparativa, è considerato dalla comunità scientifica il "padre" della giustizia riparativa. Egli sostiene che questo paradigma può costituire una vera alternativa al modello retributivo. La peculiarità che egli individua in tale approccio è che esso pone la vittima in primo piano, prestando attenzione alle sue esperienze e alle conseguenze che ha subito, e allo stesso tempo, considera anche il percorso di responsabilizzazione che il colpevole affronta. Zehr critica apertamente il sistema penale, fondato su un sistema retributivo, sottolineando che esso non dà la giusta considerazione né alla vittima, né al colpevole, né alla comunità. Questi soggetti spesso rimangono passivi e semplici spettatori delle decisioni prese dal sistema giudiziario. Per lo studioso tale approccio "definisce lo Stato come vittima, definisce le relazioni sbagliate come violazione di norme e vede la relazione tra vittime e reo come insignificante", mentre l'approccio riparativo "identifica la persona come vittima e riconosce la centralità della dimensione interpersonale"⁵⁹.

Egli focalizza la sua attenzione sul conflitto e sugli attori principali coinvolti, ovvero la vittima e il colpevole, riconoscendo l'importanza di gestire il processo che li coinvolge in

⁵⁹ Zehr H., *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Scottsdale (PA), 1990, p.184

modo attento e significativo: “[la giustizia riparativa] è un processo che mira a coinvolgere, il più possibile, le persone che hanno avuto interesse in un reato specifico e a definire i danni, i bisogni, gli obblighi così da sistemare le cose al meglio possibile.⁶⁰”

Zehr individua i tre pilastri della giustizia riparativa⁶¹:

1. *damns and needs* (attenzione al danno e ai bisogni della vittima): focalizzarsi sul danno significa porre attenzione ai bisogni della vittima;
2. *obligations to put right* (obbligazione a riparare che nasce da un percorso di auto responsabilizzazione del reo): far capire all'autore del reato il danno che ha commesso le sue conseguenze, attraverso un percorso di responsabilizzazione;
3. *engagement of stakeholders* (coinvolgimento delle parti nella soluzione del conflitto): significa che è necessario far in modo che le parti in causa, vittima, reo, comunità, ricoprano un ruolo significativo nella risoluzione del conflitto.

Tale approccio recupera la validità positiva ed educativa del conflitto che vede la disputa una situazione, un evento della vita umana, la cui negatività o positività non dipendono da sue caratteristiche intrinseche. L'obiettivo è fare del conflitto una risorsa, trasformandolo in una fonte di dialogo, un'occasione di definire identità individuali e senso comunitario.

2.2 - LE PRASSI RIPARATIVE

La giustizia riparativa rappresenta un approccio altamente flessibile alla gestione dei reati e può essere adattata in modo da integrarsi con i sistemi di giustizia penale esistenti, inclusi quelli di derivazione indigena o basati su tradizioni locali. La sua pratica è estremamente diversificata, poiché l'implementazione della giustizia riparativa nel contesto della giustizia penale ha seguito molteplici strade di sviluppo, sfuggendo a generalizzazioni semplicistiche.

Molti programmi di giustizia riparativa sono stati sviluppati come alternative alle procedure della giustizia penale tradizionale, offrendo un percorso alternativo per la gestione dei reati, che prevede la partecipazione delle vittime e dell'intera comunità. Allo stesso tempo, sono stati sviluppati numerosi programmi post-sentenza, spesso all'interno

⁶⁰ Zehr H., *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, 2002, p.37

⁶¹ Zehr H., *The Little Book of Restorative Justice*, op. cit., pp.22-23

delle strutture carcerarie stesse, che contribuiscono in modo significativo alla riabilitazione degli autori di reati.

Una possibile classificazione dei vari programmi di giustizia riparativa può essere effettuata prendendo in considerazione il tipo e il grado di partecipazione delle parti coinvolte. Queste sono essenzialmente tre: la vittima, l'autore di reato e le loro comunità, ognuna di queste è portatrice di esigenze specifiche, rispettivamente di riparazione, assunzione di responsabilità e riconciliazione.




Fig.3: Tipologia e gradi di Pratiche di Giustizia Riparativa⁶²

Nella figura 2 gli stakeholders sono rappresentati da tre cerchi sovrapposti. Un coinvolgimento completo di tutti e tre qualifica un processo come "completamente riparativo"; rientrano in questi programmi le *conferencing (family e restorative)* e i *pacemaking circles*. Quando la mediazione tra vittime e autori coinvolge solo due parti, possiamo definirlo un processo "in gran parte riparativo"; è il caso della mediazione autore-vittima, delle commissioni di riconciliazione e verità, delle comunità terapeutiche, delle comunità di aiuto e sostegno per gli autori o per le vittime di reato, dei programmi di *conferencing* che non prevedono la partecipazione della vittima. Infine, il coinvolgimento di un solo gruppo caratterizza il processo "parzialmente riparativo". È questo il caso delle iniziative che prevedono la semplice riparazione economica per le vittime di reato

⁶² McCold P., *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice*, 2017, p.4

(*restitution*) o le famiglie, le attività di ascolto della vittima, di compensazione economica e materiale del danno da parte dello Stato e dell'Ente locale, i progetti di sensibilizzazione e di empatia con la vittima per gli autori di reato, come nel caso della detenzione riparativa. All'interno della vasta gamma di programmi di giustizia riparativa, alcuni hanno trovato una maggiore diffusione rispetto ad altri, in particolare i più utilizzati sono⁶³:

- La Mediazione autore vittima (VOM)
- Le *Conferencing*
- I *Circles* (Circoli di pacificazione)

Queste tre metodologie non vengono applicate solo singolarmente, ma in alcuni casi anche in maniera complementare. Per esempio, in molti paesi dell'America Latina, queste pratiche vengono integrate in progetti più ampi di giustizia comunitaria⁶⁴. Emblematico è poi stato l'impiego di queste pratiche nelle Truth and Reconciliation Commission (Commissioni Verità) in alcuni paesi durante periodi di transizione da regimi caratterizzati da diffusi conflitti sociali a periodi di maggiore pace e stabilità. Queste commissioni, operative in diverse parti del mondo, dall'Africa del Sud al Cile, sono state impiegate per raggiungere la risoluzione pacifica e riparativa di situazioni che spaziano dal sistematico disprezzo dei diritti umani fino a casi estremi di violenza di massa e genocidio. È essenziale notare che le Commissioni Verità non operano come sostituti dei processi giudiziari formali, ma piuttosto in parallelo o come alternative ad essi, specialmente quando l'uso dei processi giudiziari tradizionali sarebbe estremamente complicato.

2.2.1 - La mediazione autore vittima (Victim-offender mediation- VOM)

I programmi di mediazione tra vittima e autore (VOM), noti anche come programmi di riconciliazione tra vittima e autore o programmi di dialogo tra vittima e autore e, in Europa, come mediazione penale, sono stati tra le prime iniziative di giustizia riparativa e sono oggi le più diffuse. Possono essere definiti come un processo in cui la vittima e l'autore, parti in

⁶³ Ciappi S., Masin S., Pavan R., *Come oro tra le crepe, ovvero l'arte gentile di riparare le relazioni. Modalità e prassi d'intervento del facilitatore nella giustizia riparativa*, Varranze (SV), PM edizioni, 2020, p.34

⁶⁴ In Colombia, i programmi di mediazione e conferencing sono implementati all'interno di centri per i diritti umani, dove si pratica la giustizia comunitaria in modo equo (*justicia comunitaria en equidad*). Questa forma di giustizia è descritta come una "modalità di amministrazione della giustizia mediante la quale si offre la possibilità a operatori della comunità di gestire i conflitti in un determinato territorio." Progetti simili sono presenti nelle comunità indigene e rurali in Ecuador, Perù e Bolivia, dove è nota come "*justicia de paz*".

conflitto, si impegnano in una discussione in relazione al reato e all’impatto che esso ha avuto, con l’aiuto di una terza parte imparziale, il mediatore, adeguatamente formato allo scopo⁶⁵.

Se una delle parti dovesse rifiutare l’incontro, il mediatore può svolgere la funzione di tramite, infatti, il contatto diretto tra la vittima e l'autore non è sempre possibile o desiderato dalla vittima. Perciò, sono ampiamente utilizzati anche processi di mediazione indiretta in cui il facilitatore incontra le parti in successione e separatamente per trasmettere messaggi (lettere, registrazioni audio o video...). Ci possono inoltre essere processi di mediazione con vittima aspecifica o surrogata, ovvero con una vittima diversa, ma coinvolta in un reato simile.

Il processo di mediazione può portare a riparazioni o a una qualche forma di compensazione per le perdite subite dalla vittima, qualora non si riesca a raggiungere un accordo, il caso viene riferito nuovamente all’autorità competente.

Prima che la mediazione tra vittima e autore possa essere realizzata, devono essere soddisfatti quattro requisiti fondamentali⁶⁶:

- l'autore deve accettare (o almeno non negare) la responsabilità del danno causato;
- la vittima e l'autore devono concordare sui fatti di base del caso;
- sia la vittima che l'autore devono aver compreso il processo ed essere disposti a partecipare;
- sia la vittima che l'autore devono sentirsi al sicuro.

Umbreit individua quattro fasi fondamentali nel processo di mediazione penale⁶⁷:

1. l’invio del caso (*case referral*): da parte delle Autorità agli uffici di mediazione;
2. la preparazione alla mediazione (*preparation for mediation*): si tratta di un processo delicato poiché spesso vittime e autori di reato sono riluttanti all'incontro. Il mediatore svolge un lavoro informativo individualizzato, spiegando alle parti la natura volontaria del processo e i benefici che può comportare. Una volta ottenuto il consenso di

⁶⁵ In origine i mediatori che prendevano parte ai programmi erano in genere volontari e talvolta venivano preparati al compito che avrebbero dovuto svolgere grazie a brevi corsi. Negli ultimi anni si fa invece affermando una figura professionale di mediatore, opportunamente preparato al proprio incarico.

⁶⁶ United Nations Office on Drugs And Crime (UNODC), Handbook on Restorative Justice Programmes - Second Edition - Criminal Justice Handbook Series, United Nations, Vienna, 2020, p.25

⁶⁷ Umbreit M., *Mediating Interpersonal Conflicts. Approaches to Peacemaking for family, Schools, Workplaces, and Communities*, pp. 25 – 28.

entrambe le parti, il mediatore organizza colloqui preliminari separati per raccogliere ulteriori informazioni sul conflitto e preparare l'incontro di mediazione;

3. La conduzione della sessione di mediazione (*conducting the mediation session*). Questo passaggio comprende diverse micro-fasi: l'introduzione del mediatore; la narrazione della vittima e la ricostruzione dei fatti da parte dell'autore del reato; la chiarificazione dei fatti e la promozione della comprensione reciproca; la valutazione dell'estensione del danno subito dalla vittima; la formalizzazione di un accordo che stabilisce le modalità di riparazione (sia materiali che simboliche) e le considerazioni conclusive del mediatore;
4. Il monitoraggio del caso (*case follow-up*).

Una mediazione è considerata efficace⁶⁸ quando vi è la chiara percezione da parte dei mediatori che:

- le parti hanno avuto l'opportunità di esprimere appieno le proprie opinioni;
- le parti hanno acquisito una diversa visione dell'altro, un reciproco riconoscimento e rispetto per la dignità altrui (senza necessariamente raggiungere a una riconciliazione);
- vi è stato un cambiamento nelle modalità di comunicazione tra le parti e il conseguimento di una riparazione simbolica e/o materiale.

2.2.2 - Restorative conferences/Conferencing

La "*restorative conference*" è facilitata da un terzo imparziale e consiste in un procedimento inclusivo che coinvolge la vittima, il reo e i loro «supporters» al fine di trovare una soluzione socialmente costruttiva alle questioni e al danno originato dal reato"⁶⁹.

Le conferenze riparative differiscono dalla mediazione tra vittima e autore (VOM) poiché coinvolgono più parti oltre alla vittima e all'autore del reato. In questi programmi, vengono riuniti altri individui colpiti dall'atto illecito, come familiari (la partecipazione della famiglia è essenziale nel processo di riabilitazione dei giovani autori di reato), amici, rappresentanti della comunità e, a seconda del modello, anche altri professionisti. Questi incontri sono facilitati da una terza parte imparziale che agisce come facilitatore della

⁶⁸ Mannozi G., Lodigiani G.A., *La Giustizia Riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, G. Giappichelli editore, 2017, p. 268

⁶⁹ Mannozi G., Lodigiani G.A., *La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, op.cit., p. 274

conferenza. Spesso, più mediatori vengono coinvolti per garantire un equilibrio di genere o per considerare gli interessi LGBTQ o considerare specifiche disabilità.

La conditio sine qua non per ricorrervi è che l'autore del reato ammetta (o non neghi) la propria colpa e si assuma la responsabilità per il reato.

Le conferenze non si limitano a facilitare il dialogo tra le parti coinvolte, cercano anche di consentire agli autori di riconoscere l'impatto che il loro reato ha avuto non solo sulle vittime e le loro famiglie, ma anche sulle persone care vicine a loro. In questo modo, il processo offre un'opportunità per ripristinare quei rapporti che sono stati danneggiati a causa del reato.

I primi programmi di *confereencing* sono emersi alla fine degli anni '80 in Nuova Zelanda, legati principalmente ai conflitti che coinvolgevano giovani autori di reato e comunità aborigene. Ad oggi, si possono distinguere due principali tipologie di conferenze riparative: le *Family Group Conferences*⁷⁰ e le *Community Conferences*⁷¹.

Poiché le conferenze di giustizia riparativa coinvolgono spesso un ampio cerchio di persone interessate, tra cui coloro che possono offrire un supporto positivo all'autore del reato, tali processi si dimostrano particolarmente efficaci nel garantire che l'autore rispetti gli accordi stabiliti. A differenza della mediazione penale, la partecipazione della vittima non è obbligatoria e può essere rappresentata da terzi. Tuttavia, è importante sottolineare che essa è altamente significativa poiché consente all'autore del reato di acquisire una piena consapevolezza delle proprie responsabilità. D'altra parte, l'autore del reato deve sempre essere presente. Senza la sua partecipazione, non è possibile avviare alcun percorso di responsabilizzazione o procedere con la riparazione del danno.

2.2.3 - Circles

La caratteristica peculiare di questa pratica è la promozione del dialogo tra i partecipanti (vittima, reo e membri della Comunità), che si siedono a cerchio, uscendo così dalle

⁷⁰ Nell'ambito di questo programma, ci sono due modelli principali: il modello neozelandese e il modello australiano. Mentre in Nuova Zelanda le istituzioni si concentrano su percorsi che promuovono la responsabilizzazione dell'autore del reato attraverso il processo di riparazione, il sistema australiano dedica una particolare attenzione al concetto di "vergogna reintegrativa" (Reintegrative Shaming) come mezzo per il reinserimento sociale del soggetto.

⁷¹ Spesso, questa pratica è impiegata come un "programma di misura alternativa" a cui un reo può essere indirizzato. Il gruppo comunitario si incarica di verificare che l'autore del reato rispetti i termini dell'accordo stabilito.

dinamiche tipiche della gerarchia in cui uno domina sugli altri. Il dialogo è di primaria importanza poiché consente alle vittime di superare la paura raccontando la loro esperienza e confrontandosi con altri soggetti che hanno vissuto situazioni simili. Vi è un ampio coinvolgimento della Comunità.

Secondo Collins⁷² per instaurare un ambiente di ascolto, comprensione reciproca e scambio emotivo, è fondamentale soddisfare determinate condizioni:

- presenza fisica degli individui;
- partecipazione attiva alla conversazione;
- focalizzazione su un obiettivo condiviso;
- condivisione delle emozioni

Nei *circles*, è possibile individuare quattro fasi chiave⁷³:

4. la valutazione dell'idoneità del caso;
5. la preparazione dei partecipanti;
6. la ricerca di un consenso: nel cuore del cerchio, si cerca di raggiungere un accordo consensuale tra tutte le parti coinvolte;
7. il monitoraggio dell'adesione.

Questi processi possono avere molteplici scopi, che variano dalla risoluzione di conflitti al sostegno, dalla cura alla condivisione di informazioni o alla promozione del cambiamento.

Di conseguenza, essi possono essere denominati in modi diversi a seconda dell'obiettivo specifico e dei partecipanti: *Sentencing Circles*⁷⁴, *Pacemaking Circles*⁷⁵, *Circles of Support and Accountability*⁷⁶, *Responsive Circles*⁷⁷...

⁷² Mannozi G., Lodigiani G.A., *La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, op.cit., p. 240

⁷³ United Nations Office on Drugs And Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes - Second Edition - Criminal Justice Handbook Series*, op. cit., p.31

⁷⁴ Sono impiegati nel caso di conflitti penalmente rilevanti, con lo scopo di determinare la pena per l'autore del reato.

⁷⁵ Il loro focus principale la risoluzione dei conflitti e la promozione della pace all'interno delle comunità, soprattutto nei casi di comportamenti antisociali per i quali non è stata avviata un'azione penale.

⁷⁶ Nati per assistere adulti autori di reato a sfondo sessuale, si sono in seguito sviluppati come approccio per aiutare i giovani che necessitano di uno sostegno nella loro permanenza in comunità o in fase di rilascio dalla custodia. Questi programmi prevedono la formazione di un gruppo di adulti responsabili, volontari e professionisti, che collaborano nel supporto individuale e familiare del reo, evitando il rischio di recidiva.

⁷⁷ Varianti viene impiegate quando si verifica un conflitto. ma non si è a conoscenza dell'autore dell'illecito. Sono utilizzati principalmente in ambito scolastico e universitario a seguito di atti aggressivi o vandalici.

CAPITOLO 3: LA GIUSTIZIA RIPARATIVA PER IL BENESSERE DELLE PERSONE E DELLA COMUNITA'

3.1 - LA CONCEZIONE RIPARATIVA TRASFORMATIVA DELLA RESTORATIVE JUSTICE

Alla base della giustizia riparativa c'è una visione "proattiva"⁷⁸ e "promozionale"⁷⁹ in cui si guarda alle persone in quanto tali, siano esse indagate, imputate, condannate, parte offesa o vittima, e non al ruolo che rivestono all'interno della dinamica giuridica. Mentre si agisce sul conflitto attivato dal reato o da un comportamento antisociale, si guarda allo sviluppo futuro di persone e relazioni, alla loro capacità di affrontare in conflitto in ottica innanzitutto riparativa, ma poi anche trasformativa.

Il sistema legale si basa su codici penali impersonali, progettati per garantire l'imparzialità e l'equità, ma che allo stesso tempo semplificano e riducono la complessità delle storie soggettive e delle dinamiche relazionali. Le esperienze vissute delle persone vengono incasellate in categorie astratte, tralasciando la ricchezza delle narrazioni individuali e dei bisogni di ognuno. I protagonisti della vicenda-reato nella giustizia riparativa rimangono tali, invece, anche nella ricerca di una soluzione, partendo da ciò che è stato per "direzionare prospettive di cambiamento"⁸⁰. Viene loro attribuita responsabilità (*accountability*⁸¹) e questo riconoscere i soggetti coinvolti capaci di rispondere delle proprie azioni apre a un'opportunità di potenziamento personale, dotata di una forza generativa che si sviluppa proprio attraverso le relazioni. Le abilità individuali nell'interagire con gli altri, rispettare le norme e comprendere le istituzioni sono strettamente legate alle richieste, alle aspettative e alle risposte degli altri. La responsabilità non è semplicemente un'abilità specifica, ma una dinamica che si sviluppa

⁷⁸ Dalla tradizionale visione re-attiva (basata sulla risposta a ciò che è stato) si passa a un'ottica pro-attiva che guida azioni e interventi promozionali (fare in funzione della situazione attesa).

⁷⁹ Patrizi P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, op. cit., p.23

⁸⁰ Ivi, pag.25

⁸¹ Il termine "accountability" non ha un vero e proprio corrispettivo nella lingua italiana, viene tradotto come "responsabilità", ma è da intendersi nella sua dimensione relazionale, qualcosa che si "costruisce nei rapporti tra soggetto, azione, istituzione e società e, allo stesso tempo, è un modello che organizza le relazioni tra individui, azioni, norme e comunità (...) [è] una qualità che emerge nei sistemi di reciprocità" (Ivi, p.131), può essere inteso come "un rendere conto per le conseguenze" del proprio comportamento.

tra individui e sistemi, creando reciproche aspettative⁸². Le azioni che intraprendiamo hanno sempre conseguenze, e quando vengono rilevate, scatenano risposte sociali, istituzionali e normative. Queste risposte richiedono al soggetto di assumersi responsabilità, in relazione al suo ruolo sociale. Le reazioni possono tuttavia differire, tradizionalmente comprendendo misure punitive (come la reclusione o l'espulsione dalla scuola), in cui il soggetto viene ritenuto responsabile delle sue azioni e viene sottoposto a sanzioni. Ma vi è anche un approccio, quello riparativo, che promuove la responsabilità, in cui si richiede al soggetto di rispondere in modo attivo attivandosi a favore di coloro che hanno subito le conseguenze delle sue azioni. "Il crimine genera danni e produce bisogni e la giustizia dovrebbe lavorare per riparare il danno e indirizzare quei bisogni"⁸³. Il primo focus della *restorative justice* è dunque riparativo⁸⁴. I bisogni sono ovviamente diversificati all'interno della dinamica del conflitto. Quelli delle vittime comprendono: la necessità di comprendere, non solo in termini giuridici, ciò che è accaduto e le ragioni per cui è accaduto (informazioni di cui spesso solo l'autore del reato dispone); la possibilità di raccontare la propria verità personale sull'evento in contesti significativi, per ricostruire la propria storia e assicurarsi che chi ha causato il danno comprenda appieno le conseguenze delle proprie azioni; il recupero del controllo sulla propria vita; il diritto a una riparazione. Per quanto riguarda chi ha commesso il reato, i principali bisogni riguardano la responsabilità nei confronti delle conseguenze delle proprie azioni, aspetto che nel sistema giudiziario tradizionale spesso viene scoraggiato, poiché l'impianto accusatorio tende a privilegiare la difesa personale e l'autogiustificazione. Hanno, inoltre, necessità di supporto per intraprendere un percorso di cambiamento e reintegrazione nella comunità. Infine, la comunità ha bisogno di proteggere i suoi membri e se stessa come un tutt'uno coeso, ripristinare la fiducia nelle relazioni, prendersi cura delle persone coinvolte, sia delle vittime che degli autori del reato, e di tutte le parti interessate che desiderano ristabilire e sostenere relazioni positive⁸⁵. Possiamo quindi parlare di un'assunzione di responsabilità

⁸² De Leo G., *Psicologia della responsabilità*, Roma-Bari, La Terza, 2003, p.55

⁸³ Patrizi P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, op. cit., p.26

⁸⁴ United Nations Office on Drugs And Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2006, p.104

⁸⁵ Patrizi P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, op. cit., p.25

“riparativa”, che comporta un apprendimento sociale che riguarda la connessione tra il nostro sé, le azioni intraprese, le aspettative degli altri e il sistema relazionale e normativo della vita sociale condivisa.

Il secondo focus della giustizia riparativa è quello trasformativo⁸⁶. Questo approccio pone l'attenzione anche sull'ingiustizia strutturale e individuale, si concentra sulla necessità di affrontare le cause profonde del crimine, come la povertà, l'ingiustizia strutturale e l'inerzia sociale. Al contempo, sfida le persone a riflettere sulle loro azioni, a riconsiderare le loro relazioni con gli altri e nell'ambiente circostante, incoraggiando una maggiore consapevolezza, empatia e responsabilità.

Tale processo può generare un cambiamento interiore di natura spirituale e, simultaneamente, richiedere una trasformazione sociale esterna.

Come sostiene Jacqueline Morineau, riconosciuta come una delle esperte mondiali di mediazione, l'essenza dei processi riparativi è quella di dare un “posto al disordine”, in quanto il conflitto rappresenta una situazione in cui l'originario stato di ordine è stato compromesso.

“Il nostro desiderio di banalizzare, di negare il disordine, ci priva della possibilità di accettarlo. Possibilità che, invece, è l'unico modo per superarlo, perché dobbiamo ricordare che l'ordine e il disordine sono intimamente legati fra loro e che uno non esiste senza l'altro. (...) Solo quando saremo pronti ad accogliere il disordine nella nostra società esso potrà integrarsi e trasformarsi”⁸⁷

D'altro canto, secondo l'autrice, abbracciare il disordine rappresenta un desiderio di trasformazione sociale radicale, in cui si verifica un ribaltamento delle relazioni tra gli individui e la società, nonché tra gli individui stessi. L'approccio riparativo è uno strumento che consente di raggiungere questo obiettivo, in quanto riconosce e accoglie la sofferenza, la rabbia e tutte le emozioni spesso trascurate dal sistema penale. “Nella mediazione [e nelle altre pratiche di giustizia riparativa], la rappresentazione del conflitto permette di ricostruire ogni momento del dramma lasciandogli il suo spazio e il suo tempo”⁸⁸. Attraverso il dialogo e l'uso delle parole, si crea l'opportunità di trasformare la percezione dell'altro da "nemico" a un potenziale alleato. In questo processo, si cerca una narrazione

⁸⁶ United Nations Office on Drugs And Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Criminal Justice Handbook Series, United Nations, op.cit., p.104

⁸⁷ Morineau J., *Lo spirito della mediazione*, Milano, Franco Angeli, 2000, p.52

⁸⁸ Ivi, p.57

condivisa del conflitto e si cerca di individuare un senso comune tra la vittima e l'autore del reato.

“lo spirito della narrazione va ravvisato nell’essere un processo dialettico che promuove conoscenza tra autore e vittima, che può funzionare anche come fattore di stabilizzazione sociale, nella misura in cui riesce dare un posto al ‘disordine’. Il ruolo del mediatore e quello di ricostruire fra le parti lo spazio comunicativo inter-soggettivo e trovare un segno comune che possa condurre al superamento del conflitto”⁸⁹

Interessante, in proposito, appare il feedback di prevenzione nella giustizia riparativa elaborato da McCold dove le azioni riparative, rispondendo ai bisogni conseguenti ai danni prodotti dai reati, funzionano come intervento trasformativo che, intercettando quei bisogni, riparano danni con l’obiettivo di prevenire reati. Emergono anche in questo caso le due concezioni caratterizzanti la *restorative justice*, quella riparativa e quella trasformativa.




Fig. 4: Il feedback della prevenzione nella giustizia riparativa⁹⁰

“La giustizia riparativa contiene in sé una sorta di impegno etico, fatto di rispetto per i bisogni e il posizionamento di tutte e tutti, per tentare di trasformare le situazioni problematiche in prospettive di sviluppo positivo per tutte e tutti, per persone e comunità sociali”⁹¹. Il rispetto si traduce in un riconoscere l’altro per quello che è, non significa necessariamente accordo, ma dare dignità alla persona e ai suoi sentimenti. E’ ciò che viene definito il “fare con” nel modello “La finestra della disciplina sociale” di Watchel e

⁸⁹ Mannozi G., Lodigiani G.A., *La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, op.cit., p. 254

⁹⁰ Wright M., *Towards a Restorative Society: a Problem-Solving Response to Harm, Make Justice Work*, London, 2010, p.32

⁹¹ Patrizi P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, op. cit., p.26

McCold, poi rielaborato da Chapman⁹², che delinea i modelli di risposta ai comportamenti dannosi. Quando sorge un conflitto o per prevenirne gli effetti dannosi, possiamo adottare diverse strategie: una basata sull'autorità e la punizione, una sull'indifferenza e l'evitamento, e un'altra basata sulla protezione e sulla compassione. La risposta riparativa rappresenta una forma di giustizia caratterizzata da alta responsabilità (*accountability*) e al contempo alta relazione (forte supporto sociale). È quindi contraddistinta da autorevolezza, intesa come capacità di assumersi le proprie responsabilità e di chiedere all'altro di assumersi le proprie, con rispetto. Si tratta quindi di un processo inclusivo, partecipativo, trasformativo delle relazioni, ma anche dei sistemi.

3.2 - L'EDUCATORE RIPARATIVO

I processi riparativi sono processi complessi e difficili ed è necessario che essi siano guidati e supervisionati da una terza parte, che faccia da ponte tra le parti coinvolte e che faciliti la comunicazione tra esse. L'obiettivo è di coinvolgere attivamente tutte le parti interessate e colpite dall'evento dannoso nel processo di riparazione, facilitando la soddisfazione delle loro esigenze attraverso la ricerca congiunta di soluzioni e la risoluzione del conflitto. Questo ruolo può essere assegnato o preso in carico da un professionista con diversa formazione, ma è essenziale che si tratti di una persona adeguatamente preparata. "L'educatore è colui che sa (...) applicare la relazione, la sa interpretare, la sa gestire, la sa progettare, la sa guidare e condurre"⁹³ e questo lo rende una delle figure maggiormente qualificate per svolgere il ruolo di mediatore/facilitatore nei processi riparativi. Il ruolo del professionista varia poi a seconda della pratica realizzata, con responsabilità e competenze specifiche che si diversificano, ma deve possedere alcune caratteristiche basilari.

Innanzitutto, la sua imparzialità è fondamentale. L'educatore deve agire in modo equo, garantendo che tutte le parti coinvolte nell'evento dannoso siano trattate in modo neutro. Questo gli permette di essere un punto di riferimento imparziale, agendo nell'interesse comune senza prendere le parti di nessuno, ogni soggetto coinvolto deve ricevere lo stesso grado di attenzione e considerazione. Gli operatori, in realtà, non possono essere

⁹² Ivi, p.35

⁹³ Boffo V., *La relazione educativa e le competenze dell'educatore. Una riflessione per la famiglia professionale*, in *Rivista Italiana di Educazione Familiare*, n. 2, 2020, p.38

effettivamente neutrali né nei confronti del danno causato dalle persone agli altri, né in merito alla protezione dei diritti, al valore del rispetto per i sentimenti, ai bisogni e ai desideri delle parti coinvolte, né all'importanza di sviluppare relazioni positive con tutti i soggetti coinvolti. "Essere portatori di uno sguardo non pregiudicato non è dunque una dotazione naturale dell'educatore ma il risultato di un lavoro, mai concluso, di messa in parentesi delle interpretazioni e delle opinioni del mondo (...) in cui l'educatore fa parte"⁹⁴. Essere imparziali significa, quindi, impegnarsi a mantenere la propria posizione soggettiva fuori dal proprio ruolo per garantire che ciascun individuo sia in grado di esprimere le proprie necessità e veda soddisfatte le proprie esigenze; in altre parole, l'operatore deve essere dalla parte di tutti; tale ruolo è, infatti, caratterizzato da quella che viene definita "multi-parzialità"⁹⁵. Questo richiede un elevato livello di abilità e consapevolezza di sé.

L'educatore deve svolgere un ruolo di connettore, mettendo in relazione le necessità dei cittadini con le opportunità disponibili all'interno della comunità, che spaziano dal vicinato alle imprese, fino ai servizi sociali offerti dal comune. Egli funge da intermediario equo, da ponte e rappresenta un punto di riferimento neutrale in questa dinamica di interazione tra le parti coinvolte.

La prossimità è un ulteriore tratto distintivo. Il professionista dell'educazione lavora direttamente sul campo, incontrando le persone nei loro ambienti, ascoltando le loro preoccupazioni e bisogni. Questa vicinanza non solo favorisce una migliore comprensione della situazione, ma aumenta anche la fiducia e l'empatia tra colui che svolge la funzione di mediatore e le persone coinvolte, spesso rappresentando la prima forma di cura e soluzione ai conflitti.

Egli deve sapere leggere la complessità della realtà, avere la capacità di analizzare e comprendere una situazione o un fenomeno considerando tutte le variabili, le sfaccettature e le interconnessioni che la compongono.

La capacità di empowerment è un'altra caratteristica cruciale. Significa lavorare con le persone coinvolte nei processi di mediazione in modo da farle sentire capaci, responsabili e motivate a contribuire alla risoluzione del conflitto. Questo processo mira a promuovere

⁹⁴ Bertolini P., Caronia L., *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento*, op.cit., p.103

⁹⁵ Chapman T., Gellin M., Anderson M., *Studio europeo sulla giustizia minorile riparativa. Toolkit per operatori del Settore: Applicazione del Modello Europeo per la Giustizia Riparativa indirizzata ai Ragazzi e ai Giovani*, op.cit., p.38

le risorse interne delle comunità e la partecipazione attiva ai processi di gestione, creando un ambiente in cui il benessere può essere auto-promosso nel tempo.

L'educatore deve, inoltre, mantenere una disposizione positiva anche di fronte alle sfide più difficili. Deve mantenere una certa stabilità personale ed essere in grado di non farsi influenzare dagli stati d'animo negativi delle parti coinvolte nel conflitto, che spesso sono sopraffatte dalle emozioni che derivano dalla confusione e dalla tensione generate dalla situazione. Grazie ad un addestramento approfondito, acquisisce la capacità di tenere una certa distanza emotiva, necessaria ad assistere le parti nel comprendere che stereotipi, idee fisse, valori possono influenzare e offuscare il ragionamento nello scontro. L'obiettivo dell'educatore è aiutare le parti a riconoscere la legittimità delle prospettive dell'altro e a mantenere il focus sull'obiettivo comune che è di raggiungere un accordo soddisfacente per tutti. Con le sue capacità deve guidare il processo in modo neutrale, cercando di promuovere il dialogo e generando una dinamica di comunicazione propositiva.

Il rispetto delle regole e dei valori è un altro principio basilare sui cui di deve poggiare il ruolo dell'educatore in ambito riparativo. Deve garantire che le parti seguano le regole stabilite per il processo di mediazione e deve anche essere rispettoso dei valori di cui sono portatrici, anche quando sembrano inaccettabili e incontestabili dal suo punto di vista.

Sono, inoltre, necessarie competenze comunicative avanzate per gestire efficacemente la dinamica tra le parti coinvolte. È inevitabile, per esempio, che durante le sessioni di mediazione si manifesti un certo livello di simmetria, tipica dei contesti conflittuali. L'educatore deve essere in grado di applicare tecniche che contribuiscano a ridurre l'intensità delle emozioni e del conflitto stesso. Questo significa riconoscere e valorizzare le buone intenzioni delle parti coinvolte e aiutarle ad affrontare eventuali momenti di imbarazzo o disagio nelle discussioni.

Per instaurare una connessione significativa con gli altri, è fondamentale adottare una posizione di ascolto "attivo." Questo significa essere capaci di entrare in sintonia e condividere, nel senso di sperimentare profondamente dentro di sé, ciò che l'altra persona sta esprimendo. È un'azione tutt'altro che passiva; richiede la volontà di accogliere sia le parole dell'altro, sia le emozioni che trasmette, anche attraverso un canale non esclusivamente verbale. Spesso le persone coinvolte hanno un profondo bisogno di essere ascoltate, senza ricevere giudizi o consigli in risposta. Per soddisfare questa esigenza, è

essenziale riuscire a costruire una relazione autentica che si può instaurare solo se si è capaci di ascoltare se stessi e di riconoscere, nominare e gestire le proprie emozioni. L'ascolto deve essere non solo "attivo", ma anche "empatico". La condivisione emotiva implica la capacità di riconoscersi in parte nell'emozione che l'altra persona sta vivendo. Si tratta essenzialmente di seguire uno stile educativo che Bertolini definisce di "entropatia pedagogica"⁹⁶, quella tecnica educativa volta a cogliere la visione del mondo dell'altro. Coinvolgersi in questo processo è inevitabile e, in molti casi, necessario. Tuttavia, è importante riconoscere che proprio questo coinvolgimento può comportare rischi significativi, specialmente in situazioni che facilitano l'identificazione e si potrebbe perdere la capacità di distinguere il proprio vissuto da quello dell'altro. La chiara distinzione tra le proprie emozioni e quelle altrui è ciò che consente una condivisione sana. Pertanto, è essenziale ascoltare non solo l'assistito e i suoi familiari con sensibilità, ma anche se stessi, avendo chiari i propri limiti, per garantire un supporto efficace.

Inoltre, è importante proteggersi dal rischio di burnout. A tal fine, il confronto regolare in equipe gioca un ruolo cruciale, per avere occasioni di scambio, di confronto, di riflessione, il che può essere estremamente utile nel gestire lo stress emotivo e mantenere un equilibrio nella pratica professionale.

Sebbene le competenze siano di fondamentale importanza per agevolare tutti i processi di riparazione, è altrettanto cruciale incarnare il principio fondamentale, cioè quello di "essere riparativi" nei confronti di tutte le parti coinvolte. Ciò implica agire e comunicare in base ai valori che costituiscono il nucleo della giustizia riparativa. Questi valori sono quelli che sono alla base delle relazioni fra persone e della convivenza pacifica. Essi includono ⁹⁷: la solidarietà e la responsabilità, il rispetto per la dignità umana, la ricerca delle verità personali tramite il dialogo e un concetto di giustizia che va oltre l'aspetto formale legislativo.

Da questi valori emergono principi fondamentali⁹⁸ che fungono da guida per i processi e gli incontri della giustizia riparativa:

⁹⁶ Bertolini P., *L' esistere pedagogico. Ragioni e limiti di una pedagogia come scienza fenomenologicamente fondata*, Milano, Guerini Scientifica, 2021, pp.39-41

⁹⁷ European Forum for Restorative Justice, *Connecting People to Restore Relationships. Practice Guide on Values and Standards for Restorative Justice Practices*, Leuven, 2021, p.14

⁹⁸ Ivi, p.16

- volontarietà: partecipazione basata su un consenso informato;
- inclusione: progettazione dei processi che rispecchino le esigenze, le abilità e la cultura dei partecipanti;
- partecipazione attraverso una comunicazione rispettosa tra le parti coinvolte;
- impegno: supporto dei partecipanti affinché raggiungano un accordo e implementazione rigorosa delle azioni concordate;
- riparazione del danno;
- riservatezza del processo riparativo.

Questi principi, uniti ai valori sovra citati, formano il fondamento della giustizia riparativa, promuovendo relazioni umane più empatiche, rispettose e costruttive.

3.3 - COMUNITÀ RELAZIONALI E RELAZIONI RIPARATIVE

La comunità ha un ruolo fondamentale nella giustizia riparativa perché è proprio all'interno della comunità stessa che si sviluppano i comportamenti dannosi. Allo stesso modo essa riveste un ruolo cruciale nei processi che si attivano per riparare o per prevenire nuove ingiustizie, tanto da essere l'elemento discriminante dei vari schemi di giustizia applicati (mediazione, *conferencing*, *circles*...).

Il termine "comunità" evoca uno spazio fisico e sociale in cui le persone sono in relazione, vivono un forte senso di appartenenza e perseguono il bene comune basato su valori ampiamente condivisi. Tuttavia, per molte persone, famiglie e gruppi sociali la comunità non rappresenta ciò che dovrebbe essere: un luogo di sostegno, condivisione, protezione e accoglienza in caso di fragilità. Al contrario, viene percepita come minacciosa, giudicante ed esclusiva; un contesto nel quale i conflitti e la sofferenza si diffondono, infiltrandosi nelle relazioni.

“Una comunità basata su relazioni riparative rappresenta un desiderio silenzioso e sofferto di molte persone. Si tratta di una comunità in cui la vita è condivisa e in cui ci si prende cura reciprocamente delle vulnerabilità. Lo sviluppo del lavoro comunitario, con l'apporto delle competenze e delle attenzioni dell'educazione sociale, della psicologia sociale, del diritto e delle organizzazioni, richiede una particolare attenzione alle dinamiche di rischio e fiducia (...). È importante riconoscere che le funzioni di ricomposizione,

mediazione e terzietà sono anche coinvolte nella capacità di affrontare il rischio, l'oscurità, la "pericolosità" e il rancore dell'altro"⁹⁹

I conflitti e le divisioni nella convivenza, di cui i reati sono solamente uno degli aspetti, hanno sempre fatto parte dell'esperienza umana e della sua storia attraverso i secoli, tuttavia, se non accolti, essi generano inevitabilmente chiusure difensive. È un accadimento de-socializzante¹⁰⁰.

All'interno delle società occidentali degli ultimi dieci anni, in merito al tema giustizia, è emerso un dibattito sempre più acceso tra due approcci distinti: quello della "ragione umanitaria" e quello della "ragione securitaria". Questo dibattito-scontro è stato influenzato dalle dinamiche economiche che hanno lasciato molte persone prive di protezioni e incerte riguardo al loro futuro. Nel frattempo, i servizi, le politiche sociali e le reti di sicurezza sociale si sono indeboliti, aumentando le incertezze e le paure della gente. La vita quotidiana è diventata frammentata, con reti di solidarietà limitate. L'ansia e la paura spingono verso soluzioni immediate, alimentando sentimenti di risentimento e rancore. In questo scenario, la prospettiva orientata alla sicurezza ha contribuito ad accentuare le divisioni e le fratture sociali, promuovendo la discriminazione e lo stigma¹⁰¹ e dando luoghi ad innumerevoli dinamiche di conflitto. Stimolare un senso di comunità costituisce una sfida cruciale in un momento in cui numerosi paesi europei stanno fronteggiando queste crisi sociali interne adottando strategie populiste. Nella visione "sicuritaria" la comunità viene spesso idealizzata come un rifugio sicuro dalle minacce percepite da gruppi sociali o culturali diversi, promuovendo una concezione statica ed etnocentrica dell'identità e spesso designando l'"altro" come capro espiatorio per questioni sociali complesse. La sicurezza assume priorità sulla giustizia e lo Stato interviene con misure coercitive per garantirla. Queste tendenze minacciano i fondamenti dei valori e dei processi delle società democratiche, ma la giustizia riparativa può svolgere un ruolo fondamentale nel consolidare tali valori e nell'affrontare con successo i conflitti che minano la coesione sociale. La sfida consiste nel creare una comunità basata sulla gestione

⁹⁹ Patrizi P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, op. cit., p.146

¹⁰⁰ Canevaro A., Cheragatti A., *La relazione di Aiuto. L'incontro con l'altro nelle professioni educative*, Roma, Carrocci, 1992, p.64

¹⁰¹ Patrizi P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, op. cit., pp.146-147

pacifica delle diversità, promuovendo in maniera attiva la giustizia, il reciproco riconoscimento e la fiducia, insegnando come convivere in modo equo con una gamma sempre più variegata di identità, in modo da ampliare la solidarietà senza compromettere la coesione. La giustizia vissuta attraverso l'esercizio della partecipazione è fondamentale, poiché attraverso di essa "le persone si avvicinano a coloro che temono e comunicano con loro"¹⁰². Tim Chapman offre un'immagine metaforica significativa per questo concetto: le pratiche riparative forniscono l'impalcatura, offrono un supporto per affrontare i problemi complessi in modo costruttivo e collaborativo: "I facilitatori offrono piattaforme robuste e sicure con cui le persone possono raggiungere luoghi pericolosi e fare lavori difficili e, pertanto, provare un'esperienza di giustizia che è come dovrebbe essere"¹⁰³.

Tutte le parti coinvolte traggono beneficio da questo modello di giustizia, inclusa la comunità nel suo insieme, interessata a promuovere una convivenza pacifica e a garantire benessere per tutti i suoi membri, senza eccezioni. È necessario, quindi, far in modo che venga interiorizzato il messaggio che la *restorative justice* non rappresenta una scorciatoia nel trattare con il crimine, né una giustificazione per eludere la responsabilità degli autori dei reati. Al contrario, essa offre un mezzo attraverso cui la comunità può partecipare attivamente al processo decisionale, riconoscendo il proprio contributo nella ricerca di soluzioni efficaci che tengano conto dei bisogni, dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte. I processi riparativi possono aiutare le persone ad allargare il loro concetto di comunità civile e la giustizia riparativa rappresenta un mezzo per attivare il senso di comunità nel momento in cui le persone si riuniscono per trovare soluzioni adeguate e risolvere conflitti complessi.

Per tradurre questa idea in azioni concrete, è fondamentale diffondere i principi e gli obiettivi delineati finora anche al di fuori del contesto del sistema giuridico, come anche promosso dalla Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Comitato dei Ministri¹⁰⁴. L'ambito possibile di applicazione è vasto: dalle situazioni di emarginazione sociale ai conflitti nelle scuole, dai dissidi tra vicini alle manifestazioni di bullismo, dai danni causati da piccoli

¹⁰² Ivi, p.59

¹⁰³ Ivi, p.59

¹⁰⁴ In riferimento al campo di applicazione della giustizia riparativa, anche la Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Comitato dei Ministri promuove "lo sviluppo di approcci riparativi innovativi che potrebbero collocarsi al di fuori della procedura penale".

comportamenti scorretti alle sofferenze delle vittime di crimini gravi o delle famiglie di chi il reato lo ha commesso. Tale processo può iniziare da una scuola, un quartiere, un gruppo di vicini, un'organizzazione o anche da un contrasto attivo che sta causando sofferenza a persone, relazioni o luoghi sociali.

Un approccio riparativo in senso ampio, non riguarda solo le esperienze di conflitto, ma, più in generale, tutte le nostre relazioni quotidiane, le interazioni di ogni giorno e le reazioni nei confronti dei fenomeni che osserviamo o di cui siamo parte. Il paradigma riparativo è tale proprio perché non appartiene a una specifica situazione, ma le attraversa tutte. Ognuno di noi può imparare a praticare i valori e i principi che caratterizzano tale visione nella propria vita quotidiana attraverso lo sviluppo di "atteggiamenti, sensibilità, esperienze a orientamento riparativo che si generano dal radicamento di una diffusa «cultura riparativa» che, permeando di sé le relazioni interpersonali, sociali e istituzionali, disegna trame fitte di percorsi differenziati nei contesti e adattati ai bisogni delle persone che li abitano"¹⁰⁵. Imparare ad agire in modo riparativo significa, quindi, far diventare parte integrante della nostra natura e del nostro comportamento quei principi e valori che sono alla base della restorative justice stessa. A tale scopo, è essenziale affrontare le sfide che le strutture sociali attuali pongono, sostenendo iniziative di formazione e condivisione di conoscenze in ogni contesto.

Oltre all'applicazione nel settore penale e nella gestione dei conflitti al di fuori del contesto legale, la giustizia riparativa offre notevoli opportunità anche nell'ambito sociale. Alcuni progetti sviluppati in questi ultimi anni, sono esempi tangibili di questa filosofia: le città riparative, il *restorative learning* e l'Umanesimo manageriale, solo per citarne alcuni.

Il movimento chiamato "comunità riparative" o "città riparative" mira a trasformare le comunità in luoghi che abbracciano i principi riparativi attraverso programmi di formazione rivolti a scuole, servizi sociali e organi giudiziari. Realizzazioni concrete sono avvenute nelle città pioniere di Hull e Leeds in Inghilterra o di Tempio Pausania (Sardegna) in Italia¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Patrizi P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, op. cit., p.144

¹⁰⁶ Per approfondire:

http://giustiziariparativa.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3935:tempio-citta-riparativa&catid=539&Itemid=379

Altro esempio locale è rappresentato dal progetto "COntatto-Trame riparative nella comunità"¹⁰⁷, avviato nella città di Como nel 2016. Questo piano triennale si articolava in tre fasi: sensibilizzazione della comunità alla giustizia riparativa, formazione dei "gate keeper" che agevolano l'accesso ai processi riparativi (magistrati, avvocati, insegnanti, operatori dei servizi sociali, volontari) e promozione dell'uso di approcci riparativi per risolvere conflitti locali, specialmente in zone ad alto rischio di tensioni sociali.

Un impegno di rete nel promuovere la giustizia riparativa richiede un investimento educativo e pedagogico, con un'attenzione particolare all'introduzione di approcci riparativi come metodo di gestione dei conflitti tra i vari membri della comunità scolastica. Tale impegno ha trovato applicazione tangibile in una metodologia didattica finalizzata a promuovere la cooperazione, il reciproco supporto e la motivazione degli studenti. Il "restorative learning"¹⁰⁸ è diventato un modello educativo e formativo basato su dinamiche di solidarietà, responsabilizzazione e collaborazione che promuovono un ambiente scolastico più armonioso, stimolante e produttivo.

La consapevolezza delle potenzialità dei metodi della giustizia riparativa e la promozione dell'atteggiamento cooperativo hanno ispirato interessanti esperimenti per la gestione dei conflitti anche all'interno dei luoghi di lavoro. Un esempio significativo è il progetto di "Umanesimo manageriale"¹⁰⁹ avviato presso l'Università degli Studi dell'Insubria nel 2015 e tutt'ora in corso. Questo progetto mira a valorizzare l'importanza delle persone e delle relazioni positive tra colleghi, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica o funzionale.

«Le pratiche riparative costruiscono il capitale sociale e hanno implicazioni positive per tutti i contesti sociali, dalle famiglie alla scuola ai luoghi di lavoro. Attingendo a entrambi i valori liberali e conservatori, le pratiche riparative sostengono una società basata sulla partecipazione e sulla reciproca fiducia, una società dove cittadine e cittadini si assumono maggiori responsabilità sui propri percorsi di vita. I leader e i governi hanno un ruolo nel raggiungimento di benessere sociale, ma altrettanto importante è il supporto dalle nostre reti sociali: la famiglia, amiche e amici, vicine e vicini di casa e la comunità [...]. Questa teoria poggia su un'ipotesi fondamentale – che «le persone sono più

¹⁰⁷ Per approfondire:

https://www.cnca.it/wpcontent/uploads/attachments/presentazione_VILLANI_ProgettoContatto.pdf

¹⁰⁸ Per approfondire:

<https://conference.pixel-online.net/FOE/files/foe/ed0010/FP/6653-ADU4655-FP-FOE10.pdf>

¹⁰⁹ Per approfondire: www.umanesimomanageriale.it

felici, più cooperative e più produttive, e hanno più probabilità di fare cambiamenti positivi quando quelli in posizioni di autorità fanno le cose con loro, piuttosto che a loro o per loro»¹¹⁰

La prospettiva di una comunità di relazioni riparative è allineata con l'Agenda 2030, che considera come obiettivo fondamentale la promozione di "società pacifiche, giuste e inclusive, libere dalla paura e dalla violenza," il rafforzamento della protezione e del benessere sociale, della giustizia e della non discriminazione. Al centro di tutto ciò c'è il rispetto per la dignità umana e la consapevolezza che le persone possono plasmare i propri mondi.

La teoria e la pratica nel campo della restorative justice portano con sé una rilevante dimensione pedagogica. Questa dimensione parte dalla riscoperta e dalla comprensione delle vulnerabilità innescate dai conflitti, conducendo a un percorso di educazione alla convivenza. In sostanza, promuove un dialogo interattivo e costruttivo all'interno della società, trasformando la frattura causata dal conflitto e la diversità in un'opportunità per ridefinire il senso di appartenenza a una comunità plurale.

Questo processo implica un incontro dinamico e talvolta conflittuale con gli altri membri della comunità, dove la riparazione assume il valore di un bene condiviso. Si tratta di un'esperienza educativa in cui le persone imparano a considerare le conseguenze delle proprie azioni sugli altri e viceversa. In questo modo, si crea una base per la comprensione reciproca e la costruzione di relazioni più sane e inclusive.

Zehr ha elaborato un decalogo di principi per vivere in modo riparativo¹¹¹, che possono essere così riassunti: promuovi relazioni significative e rifletti sull'impatto delle tue azioni, sii responsabile dei danni che causi, rispetta gli altri, coinvolgili nelle decisioni, affronta i conflitti come occasioni di crescita, ascolta con empatia, dialoga apertamente, evita di imporre le tue opinioni e combatti le ingiustizie quotidiane.

¹¹⁰ Wachtel T., *Dreaming of a New Reality. How restorative practices reduce crime and violence, improve relationships and strengthen civil society*, Pennsylvania (USA), The Piper's Press, 2021, p.8

¹¹¹ Per approfondire:

http://giustiziariparativa.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4020:10modi-per-vivere-riparativo&catid=525&Itemid=266#:~:text=10%20modi%20per%20vivere%20in%20modo%20riparativo%201.,reale%2C%20delle%20tue%20azioni%20sugli%20altri%20e%20sull%27ambiente.

CONCLUSIONI

Dalla seconda metà del XX secolo, le dinamiche sociali hanno subito una trasformazione profonda a causa dell'urbanizzazione, della crescita economica e della crescente interconnessione grazie allo sviluppo di internet e ai mezzi di trasporto sempre più efficienti. Questi cambiamenti hanno portato a un notevole sviluppo economico, ma hanno anche reso la società più fragile e frammentata. Il senso di appartenenza a una comunità è diventato un'esperienza riservata a pochi, mentre la partecipazione individuale è diminuita. In questo contesto, i conflitti si sono moltiplicati, non solo a livello macro, ma anche all'interno di gruppi e tra individui. Il tradizionale approccio autoritario sembra non essere più efficace e si è pertanto manifestata la necessità di riconsiderare nuove strategie che possano rafforzare il tessuto sociale, promuovendo il senso di appartenenza nella comunità. Lavorare in questa direzione, è un passo obbligato per gli operatori del sociale che lavorano su più livelli, in quanto permette loro di lavorare con la comunità attivando percorsi di empowerment e cittadinanza attiva, nonché gestire le situazioni di conflitto come esperienze educative, affinché la comunità stessa diventi protagonista della "res publica".

La giustizia riparativa offre una prospettiva nuova per affrontare le conseguenze di comportamenti dannosi, può essere paragonata alla tecnica del *Kintsugi*, con la quale si aggiustano gli oggetti di ceramica rotti ricongiungendone i frammenti con l'oro, creando così opere d'arte uniche. È dunque l'arte di accogliere il danno e di non vergognarsi delle proprie ferite. Tale processo può essere realizzato solo assumendosi la responsabilità di essere responsabile anche degli altri. L'attenzione è, infatti, posta sulle relazioni piuttosto che sulla punizione: l'obiettivo è quello di restituire alla vittima e all'autore di reato un senso di identità all'interno della comunità. Quest'ultima, ha il compito cruciale di trasformare il conflitto tra le varie parti che la costituiscono in una esperienza evolutiva, di integrazione, attraverso il confronto tra i diversi punti di vista e la predisposizione di una soluzione condivisa.

La comunità riveste un ruolo importante sia come parte dei processi riparativi, ma anche come soggetto capace di diffondere, in senso più ampio, pratiche e visioni riparative. La giustizia riparativa non è solo un sistema di gestione dei conflitti e dei reati alternativo al

sistema giuridico tradizionale, ma rappresenta anche un potente strumento pedagogico. Il suo valore educativo emerge in vari contesti, dall'ambito individuale a quello comunitario, contribuendo in modo significativo allo sviluppo delle competenze sociali, emotive e cognitive delle persone coinvolte.

Innanzitutto, la visione riparativa pone un'enfasi particolare sull'ascolto attivo e sulla comunicazione aperta. Partecipando a processi riparativi, le persone imparano ad ascoltare le prospettive degli altri, a comprendere le emozioni e le esperienze altrui e a confrontarsi in modo rispettoso e autentico. Questo sviluppo delle competenze relazionali è fondamentale per la crescita personale e per la costruzione di relazioni positive.

Le persone coinvolte sono incoraggiate a riconoscere e a prendersi responsabilità per le proprie azioni. Questo processo di auto-riflessione e auto-valutazione aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e a promuovere la responsabilità individuale, processo fondamentale per una cittadinanza responsabile.

Attraverso la partecipazione a processi riparativi, le persone imparano a risolvere i conflitti in modo costruttivo, anziché ricorrere alla violenza o all'aggressività. Tali competenze sono trasferibili a molteplici contesti, inclusi quelli familiari, scolastici e lavorativi, contribuendo così alla creazione di ambienti più armoniosi e pacifici.

Questo, contribuisce alla costruzione di comunità basate sulla partecipazione e sulla reciproca fiducia, incoraggiando la creazione di ambienti inclusivi, dove ciascun individuo è valorizzato e rispettato. Le persone imparano a vedere la diversità come un valore e a collaborare per il bene comune.

L'educatore che opera nel sociale, coordina servizi alla persona, si occupa di relazioni di aiuto nei territori, toccando la genesi dei conflitti, vede la giustizia riparativa come ad una sorta di utopia possibile, perché essa non solo offre possibili soluzioni alle situazioni di contrasto, ma rappresenta anche un'opportunità per l'apprendimento e la crescita personale, nonché relazionale. Questo approccio educativo contribuisce, infatti, a formare individui consapevoli, responsabili e capaci di costruire comunità più giuste e solidali.

Essa non si ferma al solo rispetto delle regole, alla conformità di un ordine, ma è soprattutto la libertà e la responsabilità di cercare l'ordine desiderato, restituendo al concetto di giustizia un valore riparativo, trasformativo, ma anche un compito pedagogico.

BIBLIOGRAFIA

- Autorità garante per l'Infanzia e l'adolescenza, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile – documento di studio e proposta*, Roma, 2018
in <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/mediazione-penale-giustizia-riparativa-minori.pdf>
- Bartoli R., Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell'ambito della giustizia punitiva, 2022
in https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1669673237_bartoli-2022c-giustizia-riparativa-giustizia-punitiva.pdf
- Bertagna G., Ceretti A., Mazzucato C., *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Milano, il Saggiatore, 2015
- Bertolini P., *L'essere pedagogico. Ragioni e limiti di una pedagogia come scienza fenomenologicamente fondata*, Milano, Guerini Scientifica, 2021
- Bertolini P., Caronia L., *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento*, Milano, Franco Angeli, 2015
- Biscione M.C., Pingitore M. (a cura di), *L'intervento con gli adolescenti devianti. Teorie e strumenti*, Milano, Franco Angeli, 2015
- Boffo V., *La relazione educativa e le competenze dell'educatore. Una riflessione per la famiglia professionale*, in *Rivista Italiana di Educazione Familiare*, n. 2, 2020,
- Bortolato M., *La disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale* n. 3, 2022
- Bouchard M., Mierolo G., *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, Bruno Mondadori, 2005
- Bouchard M., *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, 2015 in https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/228/qg_2015-2_11.pdf
- Canevaro A., Cheragatti A., *La relazione di Aiuto. L'incontro con l'altro nelle professioni educative*, Roma, Carrocci, 1992
- Cartabia M., Cerretti A., *Un'altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione*, Milano, Bompiani, 2020
- Cerretti A., *Giustizia riparativa e mediazione penale. Esperienze pratiche a confronto*, in F. Scaparro (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, 2001
- Chapman T., Gellin M., Aertsen I., Anderson M., *European Research on Restorative Justice, Protecting Rights, Restoring Respect and Strengthening Relationships: a European Model for Restorative Justice with Children and Young People, Volume II*, 2015
in https://www.oijj.org/sites/default/files/documentos/vol_ii-eu_model_-_european_research_on_restorative_juvenile_justice.pdf
- Chapman T., Gellin M., Anderson M., *Studio europeo sulla giustizia minorile riparativa. Toolkit per operatori del Settore: Applicazione del Modello Europeo per la Giustizia Riparativa indirizzata ai Ragazzi e ai Giovani, Volume III*, 2015
in https://www.oijj.org/sites/default/files/archivospaginas/vol_3._-_toolkit_per_operatori_del_settore.pdf
- Ciappi S., Coluccia A., *Giustizia criminale: retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, Milano, Franco Angeli, 1997
- Ciappi S., Masin S., Pavan R., *Come oro tra le crepe, ovvero l'arte gentile di riparare le relazioni. Modalità e prassi d'intervento del facilitatore nella giustizia riparativa*, Varrazze (SV), PM edizioni, 2020

- Colombo G., *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, Saggi - Ponte alle Grazie, 2013
- D'Aquino T., *Il male*, Milano, Bompiani, 2012
- De Leo G., *Psicologia della responsabilità*, Roma-Bari, La Terza, 2003
- De Leo G.; Patrizi P., *La spiegazione del Crimine*, Bologna, Il Mulino, 1999
- Di Tommaso G., *La giustizia riparativa dagli albori alla riforma Cartabia*, Milano, Franco Angeli, 2023
- Donini M., *Pena agita e pena subita. Il modello del diritto riparato*, 2020
in <https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2689/m-donini-ultimo-per-online.pdf>
- European Forum for Restorative Justice, *Connecting People to Restore Relationships. Practice Guide on Values and Standards for Restorative Justice Practices*, Leuven, 2021
in https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2021-11/EFRJ_Manual_on_Restorative_Justice_Values_and_Standards_for_Practice.pdf
- Eusebi L. (a cura di), *Una giustizia diversa, il modello riparativo e la questione penale*, Milano, Vita e Pensiero, 2016
- Eusebi L., *La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Brescia, Morcelliana, 1990
- Faget J., *La médiation. Essai de politique pénale*, Toulouse, Erès, 1997.
- Fermor P.L., *Mani: Viaggi nel Peloponneso*, Milano, Adelphi, edizione digitale, 2015
- Flora G., Tonini P. (a cura di), *Diritto penale per operatori sociali, Volume 1, Profili generali su reato, autore, sanzioni*, Milano, Giuffrè, 2013
- Flora G., Tonini P. (a cura di), *Diritto penale per operatori sociali, Volume 2, Le aree di intervento*, Milano Giuffrè, 2014
- Gavrielides T. (a cura di), *Restorative justice*, New York, Routledge, 2017
- Grandi G., *Fare giustizia. Un'indagine morale sul male, la pena e la riparazione*, Padova, Padova University Unipress Press, 2020
- Hermann, Donald H.J. *Giustizia riparativa e giustizia retributiva* in *Seattle Journal for Social Justice*, 2017,
in <https://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1889&context=sjsj>
- Jhons D., *The role of community in restorative justice conferencing*, 2008
in https://www.researchgate.net/publication/283019372_The_Role_of_Community_in_Restorative_Justice
- Mannozi G., *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, Giuffrè, 2003
- Mannozi G., Lodigiani G.A., *Giustizia Riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, Il Mulino, 2015
- Mannozi G., Lodigiani G.A., *La Giustizia Riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, G. Giappichelli editore, 2017
- Martini C.M., Zagrebelsky G., *La domanda di giustizia*, Torino, Einaudi, edizione digitale kindle, 2003
- Massaro P., *Dalla punizione alla riparazione. La promessa della restorative justice*, Milano, Franco Angeli, 2012
- Mastropasqua I., Ciuffo E., *L'esperienza della mediazione penale nei servizi della Giustizia Minorile. Indagine su un anno di attività*, in Mestiz A. (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Carocci, Roma, 2004
- Mazzucato C., *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali*, in Picotti L., Spangher G. (a cura di), *Verso una giustizia penale*

"conciliativa". *Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del Giudice di Pace*, Giuffrè, Milano, 2002

McCold P., *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice*, 2017 in
https://www.researchgate.net/publication/237314664_In_Pursuit_of_Paradigm_A_Theory_of_Restorative_Justice

Monzani M., Di Muzio F., *La giustizia riparativa. Dalla parte delle vittime*, Milano, Franco Angeli, 2018

Morineau J., *La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull'avvenire: dalla violenza alla pace*, Trento, Centro studi Erikson spa, 2018

Morineau J., *Lo spirito della mediazione*, Milano, Franco Angeli, 2000

Moro A.C., *Manuale di diritto minorile*, quinta edizione, Bologna, Zanichelli, 2014

Patrizi P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Roma, Carrocci, 2021

Ricoeur P., *Il male. Una sfida alla teologia e alla filosofia*, Morcelliana, Brescia, 2005

Ricoeur P., *Percorsi di riconoscimento*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2005

Sandri G., Tosi M., *Proposte metodologiche per una "Società Riparativa"* in *Crimen et Delictum, VII - International Journal of Criminological and Investigative Sciences*, 2014

Scardaccione G., *Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale* in *Rassegna penitenziaria n. 1*, 1997
in <http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/25449.pdf>

Scardaccione G., Baldry A.C.; Scali M., *La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, Milano, Giuffrè editore, 1998

Tramontano G., Barba D., *La mediazione penale minorile, Un percorso per la giustizia riparativa*, Roma, Carrocci editore, 2017

Umbreit M., *Mediating Interpersonal Conflicts. Approaches to Peacemaking for family, Schools, Workplaces, and Communities*, Wipf & Stock Pub, Eugene, 1995

United Nations Office on Drugs And Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2006
in https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf

United Nations Office on Drugs And Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes - Second Edition - Criminal Justice Handbook Series*, United Nations, Vienna, 2020 in
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf

Wachtel T., *Dreaming of a New Reality. How restorative practices reduce crime and violence, improve relationships and strengthen civil society*, Pennsylvania (USA), The Piper's Press, 2021

Weitekamp E.G.M., *The History of Restorative Justice*, in Theo Gavrielides (a cura di), *Restorative Justice*, New York, Routledge, 2017

Wiesnet E., *Pena e Retribuzione: la riconciliazione tradita*, Milano, Giuffrè editore, 1987

Wright M., *Towards a Restorative Society: a Problem-Solving Response to Harm*, Make Justice Work, London, 2010

Zehr H., *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Scottsdale (PA), 1990.

Zehr H., *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, 2002

SITOGRAFIA

webtv.camera.it

www.antigone.it

www.cnca.it

www.coe.it

www.cortedappello.it

www.corteappellomilano.it

www.garanteinfanzia.org

www.gazzettaufficiale.it

www.giustizia.it

www.gnewsonline.it

www.governo.it

www.euforumrj.org

www.lajusticiarestaurativa.com

www.liberainformazione.org

www.questionegiustizia.it

www.rassegnapenitenziaria.it

www.restorativejustice.org

www.retedafne.it

www.sistemapenale.it

www.umanesimomanageriale.it

www.unodoc.org

APPENDICE

LA NORMATIVA INTERNAZIONALE

Al di là delle singole esperienze, da tempo, la legislazione internazionale promuove attivamente la diffusione della giustizia riparativa all'interno dei sistemi giuridici nazionali. Questo approccio è ritenuto efficace nel proteggere i diritti e le esigenze delle vittime, così come nel favorire il reinserimento del colpevole nella società attraverso l'assunzione della propria responsabilità.

“Le ragioni di questa espansione sono da ricercare in diversi elementi: l'insoddisfazione dei cittadini rispetto all'efficacia del sistema di giustizia penale tradizionale; la volontà di ridurre il numero di giovani incarcerati; la valorizzazione del risarcimento alle vittime e della conciliazione tra le parti in conflitto; la volontà di investire nel perfezionamento dei sistemi di giustizia giovanile, in modo da renderli più orientati alla riabilitazione e alla reintegrazione; la crescente affermazione dei diritti delle vittime e delle loro esigenze; l'influenza delle norme internazionali e l'armonizzazione europea; la volontà di contrastare la mancanza di fiducia nei confronti dello Stato, dopo un periodo di conflitto, e di ridurre il costo del sistema di giustizia penale”¹¹².

L'analisi del quadro normativo relativo alla giustizia riparativa deve iniziare esaminando le disposizioni che si focalizzano sulla tutela degli interessi delle vittime. Già agli inizi degli anni '80, le organizzazioni internazionali hanno iniziato a dedicare una particolare attenzione alle sfide affrontate da quest'ultime e alle soluzioni da implementare per rispondervi, inclusa l'opzione della mediazione penale.

Diversi provvedimenti di legge emanati dalle competenti istituzioni del diritto comunitario hanno, quindi, sostenuto e favorito l'evoluzione di politiche in tale ambito.

Tra le principali norme sovranazionali riferite alla giustizia riparativa vi sono ¹¹³:

- la Convenzione Europea sul risarcimento alla vittima di reati di violenza (Consiglio d'Europa - ETS n. 116 del 24/11/1983);

¹¹² Chapman T., Gellin M., Anderson M., *Studio europeo sulla giustizia minorile riparativa. Toolkit per operatori del Settore: Applicazione del Modello Europeo per la Giustizia Riparativa indirizzata ai Ragazzi e ai Giovani*, 2015 op.cit., p.13

¹¹³ Di Tommaso G., *La giustizia riparativa dagli albori alla riforma Cartabia*, op. cit., p.53

- la Raccomandazione concernente la Posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale (Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - Racc. n. R(85)11 del 28/06/1985);
- La Dichiarazione sui Principi Basiliari della giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere (Risoluzione n.40/43);
- la Raccomandazione riguardante l'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione (Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - Racc. n. R(87)21 del 17/11/1987);
- la Raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale (Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. R(99)19 adottata il 15/09/1999)
- la Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia (X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti - Vienna 10-17 aprile 2000) e la relativa Risoluzione n.55/59 su criminalità e giustizia del 4 dicembre 2000.
- i *Basic Principles on the use of restorative justice* – ONU 2000-2002;
- la Raccomandazione sulle Regole penitenziarie europee (Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - Racc n. R(2006)2 adottata il 15/01/2006);
- il manuale *Handbook on Restorative Justice Programmes* redatto dall'Office on *Drugs and Crime delle Nazioni Unite* - UNODC (2006);
- la Raccomandazione concernente le Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation* - (Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - Racc n. R(2010)1);
- la Direttiva europea 29 del 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- la Risoluzione 1938 (2013) del Consiglio D'Europa al fine di promuovere alternative alla detenzione;
- la Raccomandazione sulle regole europee sulle misure e sanzioni di comunità - (Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - Racc n. R(2017)3);
- la Raccomandazione relativa alla giustizia riparativa in materia penale - (Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - Racc n. CM/Rec(2018)8);
- la Dichiarazione di Venezia (2021).

Con la Convenzione Europea del 1983 sul risarcimento alla vittima di reati di violenza, il Consiglio d'Europa ha impegnato per la prima volta gli Stati membri a sviluppare i passi necessari per garantire un risarcimento economico nei confronti delle vittime dei reati citati, soprattutto laddove i rei non sono stati identificati o sono privi di risorse.

La Raccomandazione R(85)11, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 28 giugno 1985 affronta, invece, il tema della "posizione della vittima nell'ambito del diritto e della procedura penale" affermando che "una funzione fondamentale della giustizia penale deve essere quella di soddisfare le esigenze e salvaguardare gli interessi della vittima", di cui è necessario "tenere maggiormente in conto il danno fisico, psicologico, materiale e sociale subito". Il Comitato chiedeva ai governi degli Stati membri di "rivedere le loro legislazioni e prassi" valorizzando, fra l'altro, "ogni serio sforzo riparativo (...) in tutte le fasi", ed in particolare "raccomanda[va] di prendere atto dei vantaggi che possono presentare i sistemi di mediazione e di conciliazione e di promuovere ed incoraggiare le ricerche sull'efficacia delle disposizioni concernenti le vittime". A tale fine, indicava quattro proposte di riforma: il risarcimento, come forma di assunzione di responsabilità del reo verso la vittima e la società; la partecipazione attiva della vittima al processo penale; l'attuazione, prima del processo, di forme di mediazione, riparazione, risarcimento; la creazione di una rete di figure professionali di assistenza alle vittime.

Nello stesso anno è stata emanata anche la Dichiarazione sui Principi Basiliari della giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere adottata dal settimo Congresso delle Nazioni Unite sulla criminalità, mirante a garantire il riconoscimento universale dei diritti delle vittime sopracitate, senza ogni forma di pregiudizio per gli indagati e i condannati, e a promuovere l'attivazione di "misure speciali di prevenzione del crimine per ridurre la vittimizzazione". Si tratta di un documento non vincolante, ma ogni paese firmatario, tra questi anche l'Italia, si impegnava a sottostare ai principi in esso contenuti.

La Raccomandazione n. R(87)21 ha riconosciuto ufficialmente che la giustizia penale da sola non è adeguata a rimediare al pregiudizio e ai danni causati dal reato. Di conseguenza, chiedeva agli Stati membri di adottare misure volte a garantire il

benessere delle vittime e a prevenire una vittimizzazione secondaria¹¹⁴. Inoltre, li incoraggiava a promuovere la costituzione di organizzazioni nazionali a tutela degli interessi delle vittime, a sviluppare politiche adeguate a loro favore e a sostenere le esperienze di mediazione tra autore del reato e vittima, sia a livello nazionale che locale. Veniva prevista una valutazione in base ai risultati ottenuti, con particolare attenzione alla salvaguardia degli interessi delle vittime.

Con la Raccomandazione n.19 del 15 settembre 1999 il Consiglio d'Europa esorta gli Stati membri a riconoscere ufficialmente la mediazione in ambito penale e la definisce come un "procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente". Il documento internazionale, considerato il più rilevante sulla mediazione penale, delinea un altro dei cardini fondamentali della sua applicazione: la partecipazione spontanea. "Ogni procedimento riparativo deve essere posto in atto soltanto con il libero e volontario consenso delle parti, consenso che le parti possono ritirare in ogni momento". Viene, inoltre, sancito anche il principio della "confidenzialità" delle informazioni e dei contenuti della mediazione, fatta eccezione per un eventuale accordo tra le parti. Infine, si fa riferimento all'adozione di "standard di competenze" dei mediatori, che devono essere adeguatamente formati.

La Risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su Criminalità e giustizia: nuove sfide nel XXI secolo, adottata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 55/59 del 4 dicembre 2000, afferma la necessità di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri in materia di politica criminale, nonché l'importanza dello sviluppo di forme di giustizia riparativa che mirino a ridurre la criminalità e a promuovere la ricomposizione delle vittime, dei reati e delle comunità. La risoluzione fa propri gli obiettivi definiti nella Dichiarazione di

¹¹⁴ Con vittimizzazione secondaria si intende quel fenomeno per cui la vittima di un trauma, un sopruso (sia lieve che grave) o di un reato rivive le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta, con la conseguenza che viene scoraggiata a parlare apertamente della sua situazione di sofferenza, o persino a denunciare l'accaduto.

Le conseguenze, sul piano psicologico, possono essere gravi: timore, senso di impotenza, scarsa autostima, persino depressione e perdita di fiducia negli altri e nelle istituzioni.

Chi ne soffre spesso si colpevolizza per il reato subito fino al punto di assumersi la responsabilità di ciò che è successo, provando anche un senso di vergogna e rinunciando a far valere i propri diritti.

Vienna in ordine allo sviluppo di piani d'azione in supporto delle vittime, nonché di forme di mediazione e di giustizia riparativa.

Con la Risoluzione N.R. 2000/14, divenuta effettiva con la N.R. 2002/12, il Consiglio Economico Sociale delle Nazioni Unite ha elaborato un progetto indirizzato ai "*Basic Principles*" sull'utilizzo dei programmi di tipo riparativo nelle materie penali. In essa vengono fornite le linee-guida per l'applicazione delle pratiche di mediazione, inoltre si dà una definizione dei "*Restorative Justice Programme*" ovvero ogni programma che usa "*Restorative Process*" o mira a raggiungere "*Restorative Outcome*". Per "*Restorative Process*" si intende ogni processo in cui la vittima, il reo e/i altri soggetti o membri della comunità lesi da un reato partecipano attivamente, insieme, alla risoluzione del conflitto emerso con l'illecito, spesso con "l'aiuto di un terzo equo e imparziale", i "*Restorative Outcome*" sono tutti gli accordi frutto di un *Restorative Process*. Vi rientrano i programmi come: riparazione, restituzione, servizi alla comunità, finalizzati ad andare incontro agli interessi degli individui coinvolti nonché ad ottenere la reintegrazione del rapporto tra la vittima e il reo.

La Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee al paragrafo 103 n. 7 stabilisce che "i detenuti che lo desiderano possono partecipare a programmi di giustizia riparativa e riparare le infrazioni commesse".

Sempre nel gennaio 2006, è stato redatto dall'*Office on Drugs and Crime* delle Nazioni Unite (UNODC) l'"*Handbook on Restorative Justice Programmes*", un manuale che cerca di sintetizzare modelli e programmi di giustizia riparativa, tratti da pratiche esistenti. Il documento contiene sette sezioni: la prima passa in rassegna i principali concetti, valori ed obiettivi della giustizia partecipativa e riparativa; la seconda analizza i vari tipi di programmi afferenti ad essa; la terza fornisce il quadro normativo alla base dei programmi; infine, le sezioni restanti trattano vari aspetti inerenti la realizzazione di un programma di giustizia riparativa di successo. Nel testo si sottolinea come le organizzazioni di volontariato abbiano giocato un ruolo di grande rilevanza nello sviluppo e nell'attuazione dei programmi di giustizia riparativa a livello globale grazie alla loro vicinanza alle comunità. Questo attribuisce loro frequentemente un livello di

credibilità superiore rispetto a quello che hanno, nell'opinione comune, le istituzioni quali la polizia, pubblici ministeri e giudici. Pertanto, la loro presenza e attività in questo ambito dimostrano di essere particolarmente efficaci. Tale legittimazione assume un'importanza considerevole per i programmi di riparazione che pongono un'enfasi sull'coinvolgimento comunitario e sulla fiducia da parte delle vittime. Nel manuale è contenuta una raccomandazione interessante, rivolta alle associazioni, a non compromettere, nella collaborazione con il Governo, l'integrità dei loro programmi con contaminazioni politiche, mantenendosi libere da clientelismo e corruzione.

La Raccomandazione R(2010)1 del Consiglio d'Europa, relativa alle Regole in materia di *Probation*, affronta nella sua sezione VI la collaborazione con le vittime e le pratiche di giustizia riparativa e specifica che "qualunque sia la forma di intervento scelta, lo scopo principale deve essere quello di riparare il danno provocato".

La Direttiva 2012/29/UE, adottata il 25 ottobre 2012, riprende alcune delle normative già emanate in precedenza ed è considerata uno dei pilastri legislativi in materia di *restorative justice*. Essa definisce come giustizia riparativa "qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale". Precisa anche che, come "vittima", si intende colui/colei che ha subito danni fisici, mentali, emotivi o economici a causa di un reato, includendo, con un passaggio innovativo, anche i familiari di chi è stato ucciso in seguito a un reato o che abbiano subito danni. La direttiva pone l'attenzione sulle "forme di giustizia riparativa", definendole come procedure in cui vittima e autore del reato partecipano attivamente, con il consenso libero e informato, "revocabile in qualsiasi momento", alla risoluzione delle questioni derivate dal reato, sotto la guida di un terzo imparziale. Gli Stati sono tenuti a creare le condizioni per consentire alle vittime di beneficiare dei servizi di giustizia riparativa, che includono la mediazione, il dialogo con i gruppi familiari e i consigli commisurativi. Inoltre, devono garantire che la vittima non soffra di vittimizzazione secondaria, ulteriori danni o intimidazioni. La direttiva stabilisce che queste forme alternative debbano essere adottate solo nell'interesse della vittima, previo suo consenso libero e informato, e solo quando l'autore del reato riconosca i

“fatti essenziali del caso”. Inoltre, gli Stati devono stabilire le condizioni di accesso a questi servizi, considerando la natura e la gravità del reato, il livello di trauma subito, gli squilibri nella relazione tra vittima e autore, nonché la maturità e l'intelletto della vittima. È fondamentale fornire alla vittima un'informazione completa sul procedimento alternativo e sulle sue conseguenze. La direttiva enfatizza anche la necessità di bilanciare il reinserimento del reo con la protezione della vittima e, a tal fine, richiede che gli Stati membri le assicurino “la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata [per un reato da essa subito]” e garantiscano che essa “riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato”. È richiesta, inoltre, la "riservatezza" delle "discussioni (...) che si svolgono all'interno dei procedimenti di giustizia riparativa", con la possibilità di divulgazione, di norma, "solo con il consenso delle parti". La direttiva fa inoltre riferimento all'importanza della formazione degli operatori dei servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa, affinché possano trattare le vittime in modo sensibile ed appropriato. Essa sottolinea che questi operatori devono essere formati in modo adeguato, rispettando le norme professionali per fornire servizi imparziali, rispettosi e professionali.

Nel contesto delle pene non privative della libertà, la Risoluzione 1938(2013) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa raccomanda come scelta prioritaria l'adozione di sanzioni alternative al carcere, a meno che la gravità del reato non renda la privazione della libertà l'unica opzione possibile. Questa risoluzione promuove l'impiego di diverse misure tra cui:

- l'assistenza e il monitoraggio da parte degli agenti della *probation*, inclusa la partecipazione a programmi di “gestione dei comportamenti delinquenti” come quelli legati all'ubriachezza alla guida, alla gestione della rabbia e alla violenza domestica;
- le misure di disintossicazione e reinserimento per gli individui con dipendenze (presa in carico terapeutica ed ordinanza di messa alla prova);

- lo svolgimento obbligatorio di lavori di pubblica utilità e misure di "risarcimento della collettività";
- le pratiche di giustizia riparativa che coinvolgono attivamente le vittime della criminalità;
- programmi innovativi di reintegrazione dei rei che coinvolgono la società civile, come i "circles of support"¹¹⁵ implementati nel Regno Unito.

L'Assemblea, inoltre, segnala, alla luce dell'esperienza maturata nei paesi membri, la *restorative justice* tra le misure non detentive che meritano particolare attenzione, in quanto in grado di coinvolgere attivamente le vittime di reato e di mantenere con successo la legge e l'ordine con un tasso relativamente basso di recidiva.

È rilevante menzionare anche la Raccomandazione R(2017)3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa alle "Regole europee sulle misure e sanzioni di comunità", che promuove l'accesso alla giustizia riparativa. La Regola 10 di questa raccomandazione afferma che "nei casi appropriati, e tenendo debitamente conto dei diritti e delle necessità delle vittime di reati, gli autori di reato dovrebbero essere abilitati ed incoraggiati a riparare ai loro reati alle vittime alla comunità".

Successivamente, il 3 ottobre 2018 è stata adottata la Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia riparativa in materia penale. Questa raccomandazione si basa sulla precedente Raccomandazione R(99)19 e fornisce ulteriore supporto allo sviluppo e all'uso di strumenti relativi alla giustizia riparativa nei diversi Stati membri. Essa la definisce come "ogni percorso o processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale". La Raccomandazione inoltre afferma che la giustizia riparativa "prende sovente la forma di un dialogo (...) tra la vittima e l'autore dell'illecito, e può anche includere (...) altre persone (...) toccate da un reato".

Tra il 13 e il 14 dicembre 2021, a Venezia, si è svolta la Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa sul tema "Criminalità e Giustizia Penale - il ruolo della

¹¹⁵ Analizzati nel capitolo 2.2.3

giustizia riparativa in Europa". Durante l'evento è stata adottata una Dichiarazione di Venezia, un documento congiunto che promuove politiche volte a diffondere ulteriormente la giustizia riparativa nei sistemi giuridici nazionali, in linea con la Raccomandazione CM/Rec(2018)8 e altre disposizioni internazionali pertinenti.

Nonostante gli sforzi internazionali per promuovere programmi di giustizia riparativa, la loro messa in atto risulta piuttosto limitata

“in molti paesi europei, laddove in alcuni la pratica è inesistente ed in altri il potenziale della giustizia riparativa è ben lungi dall’essere realizzato pienamente. La ricerca suggerisce invece che molte vittime ed autori di un reato vorrebbero prendere parte ai processi di giustizia riparativa, anche quando non hanno accesso a tali procedure, e che il numero di persone che li rifiutano è limitato”¹¹⁶.

Il 3 e 4 febbraio 2022, a Lille in Francia, la Ministra italiana della Giustizia, Marta Cartabia, ha partecipato a una riunione informale del Consiglio "Giustizia e affari interni" (GAI) composto dai ministri della giustizia e degli affari interni di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Durante il suo intervento, ha sottolineato che contro i discorsi d'odio, alla base di molti crimini, non si può fare affidamento solo sul sistema penale, ma è necessario anche "educare, prevenire e riparare". La Ministra ha inoltre sottolineato l'importanza delle pratiche di giustizia riparativa all'interno della legge delega sulla riforma del processo penale, approvata di recente in Italia (la cosiddetta "Riforma Cartabia" che sarà trattata in modo approfondito nel paragrafo dedicato), che segna un'importante svolta nel nostro sistema giudiziario.

¹¹⁶ Chapman T., Gellin M., Anderson M., *Studio europeo sulla giustizia minorile riparativa. Toolkit per operatori del Settore: Applicazione del Modello Europeo per la Giustizia Riparativa indirizzata ai Ragazzi e ai Giovani*, op.cit., p.10

LA NORMATIVA NAZIONALE

Esaminando nello specifico il contesto nazionale, è importante notare che, nonostante la giustizia riparativa abbia registrato una crescente consapevolezza negli ultimi anni e sia in via di consolidamento come pratica, anche grazie alla recente riforma Cartabia, l'ordinamento giuridico italiano non ha completamente recepito le linee guida stabilite a livello internazionale. Di conseguenza, l'offerta di opportunità di mediazione tra vittima e reo rimane limitata. Questa limitazione deriva principalmente dal fatto che il nostro sistema legale è vincolato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, come stabilito dall'articolo 112 della Costituzione¹¹⁷. In base a questo principio, il pubblico ministero è tenuto a procedere giudizialmente in presenza di reati rilevanti, anche se esiste la possibilità di considerare l'approccio ad un percorso parallelo di giustizia riparativa.

Nel contesto della giustizia ordinaria, a causa di questo principio, è difficile individuare percorsi di mediazione che possano rappresentare un'alternativa reale al processo tradizionale e che possano condurre a una semplificazione delle procedure legali. Nell'ambito minorile, come approfondito nel paragrafo seguente, esistono maggiori opportunità per adottare questa forma "alternativa" di giustizia, spesso idonea a evitare completamente il processo. In molti casi, gli obiettivi dell'intervento penale vengono ridefiniti "creando delle «terre di mezzo» nelle quali è possibile «fare giustizia» senza fare processi"¹¹⁸.

All'interno del sistema di giustizia penale ordinaria, la mediazione e la riparazione alle vittime sono principalmente regolamentate dal Decreto Legislativo 274/2000. Questo decreto stabilisce le competenze del Giudice di Pace, promuovendo principalmente l'uso di procedure di "composizione bonaria" dei conflitti tra le parti coinvolte. "Tale legge (...) contiene per la prima volta riferimenti normativi alla «mediazione», intesa come

¹¹⁷ Art.112 Costituzione: Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

¹¹⁸ X congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, Vienna, 10-17 aprile 2000, tratto dal sito internet: www.giustizia.it

modalità «extragiudiziale» di soluzione dei conflitti, e alla «riparazione», intesa come meccanismo estintivo del reato¹¹⁹.

“[Tale] normativa infatti è permeata dallo spirito della giustizia riparativa, dall’instaurazione anche in ambito penale di una giustizia più flessibile, vicina alle parti, attenta alla ricerca di modalità «extragiudiziali» di soluzione dei conflitti, e alla «riparazione», intesa come meccanismo estintivo del reato”¹²⁰.

La mediazione penale trova una precisa collocazione giuridica attraverso l’articolo 29: nei casi di reati perseguibili a querela di parte, il Giudice di Pace ha la possibilità di rinviare l’udienza per un massimo due mesi per consentire lo svolgimento della mediazione, a tal fine può agire personalmente come mediatore o avvalersi di mediatori esterni.

Il decreto prevede, inoltre, la possibilità di estinzione del reato, prima del giudizio, in seguito all’assunzione del reo di condotte riparatorie. L’articolo 35 stabilisce che:

“prima dell’udienza di comparizione, il reo possa dimostrare di aver provveduto alla riparazione del danno (restituzione e risarcimento) e alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della propria condotta e che il giudice sia tenuto a verificare, ai fini del riconoscimento della validità della causa estintiva, che la riparazione del danno sia idonea a soddisfare le esigenze di «riprovazione» e di «prevenzione»”¹²¹.

Il riferimento temporale, come sottolineato da Mazzucato, mostra

“come il sistema giudiziario debba prevedere percorsi collaudati che consentano concretamente all'autore dell'illecito di svolgere tali attività di riparazione. È difficile, infatti, immaginare che il reo, da solo, riesca a prendere contatti con la persona offesa e organizzare quanto è necessario per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, soprattutto laddove si tratti di soggetti con scarsi mezzi economici e culturali”¹²².

¹¹⁹ Mannozi G., *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, Giuffrè, 2003, p.315

¹²⁰ Mazzucato C., *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali*, in Picotti L., Spangher G. (a cura di), *Verso una giustizia penale “conciliativa”. Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del Giudice di Pace*, Giuffrè, Milano, 2002, p.128

¹²¹ Mannozi G., *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, op. cit., p. 317

¹²² Mazzucato C., *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali*, op. cit., pp.129-130

Il procedimento previsto dal Decreto attribuisce un ruolo dinamico alla persona offesa dal reato: da un lato prevedendo il raggiungimento di una soluzione del conflitto che sia per lui/lei realmente esauriente, dall'altro, stabilendo, all'articolo 21, che possa essere direttamente la persona offesa a citare in giudizio il soggetto al quale il reato procedibile a querela di parte è attribuito (il ricorso immediato al giudice deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore; la sottoscrizione della persona offesa è autenticata dal difensore).

L'articolo 555 del Codice di procedura penale prevede un tentativo di conciliazione obbligatorio da parte del Giudice all'udienza di comparazione a seguito della citazione diretta: "il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione". Qui non si fa riferimento esplicitamente alla mediazione, ma essa può essere impiegata a sostegno dell'attività del Giudice.

Un altro spazio riferibile alla giustizia riparativa è rintracciabile nella Legge del 24 Novembre 1981 n.689, anche se si tratta di un'azione risarcitoria più che di mediazione vera e propria. Nello specifico, in sostituzione della pena pecuniaria, l'articolo 105 prevede il "lavoro sostitutivo", ossia prestazioni di "attività non retribuite a favore della collettività". Sulla stessa scia, anche l'articolo 165 del Codice penale, il quale prevede la possibilità di sospensione condizionale della pena, subordinata all'adempimento dei seguenti obblighi: "obbligo delle restituzioni", "pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno", "eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato", "prestazione di attività non retribuita a favore della collettività".

Anche l'articolo 162 del Codice penale fa riferimento alla restituzione e al risarcimento prevedendo l'oblazione¹²³; nel caso in cui "non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore".

Nell'Ordinamento penitenziario nella Legge 354/75, all'articolo 47, che elenca gli obblighi a carico della persona ammessa all'affidamento in prova al servizio sociale,

¹²³ Dal dizionario Treccani, oblazione: modo di estinzione (anche o. penale) del reato di contravvenzione, quando per questa sia prevista la sola pena dell'ammenda, consistente nel pagamento volontario, prima dell'apertura del dibattimento o comunque del decreto di condanna, di una somma pari alla terza parte del massimo della pena prevista per il reato commesso, oltre le spese del giudizio.

viene prevista la possibilità di disporre “che l’affidato si adoperi per quanto possibile in favore della vittima del suo reato”. Tale possibilità è stata, in seguito, trasformata in obbligo con la Legge n. 663 del 1986, la quale, all’articolo 11, recita: “nel verbale deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato”.

Sempre in tema di riparazione, l’articolo 27 del Regolamento di Esecuzione delle Pene (DPR 230/2000), che dispone rispetto all’osservazione della personalità del reo, prevede che vengano acquisiti tutti i “dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali” ad esso relativi e che sulla base di questi venga espletata “con il condannato o l’internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e le conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle condotte del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”. Tracce di forme embrionali di giustizia riparativa di possono riscontrare anche nel passato, ad esempio, il Regio Decreto n.773 del 1931 attribuiva all’autorità di pubblica sicurezza il compito di provvedere, su richiesta delle parti in causa, alla “bonaria composizione dei dissidi privati”, al fine di evitare possibili querele e conseguenti procedimenti giudiziari.

In tempi più recenti, la legge del 28 aprile 2014, n.67, riguardante le "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e riforma del sistema sanzionatorio - Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili," ha introdotto la possibilità di utilizzare la mediazione tra la vittima e l'imputato anche all'interno del processo penale riguardante gli adulti. Prima di tale data, questa pratica era limitata al sistema minorile, come stabilito dall'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988. Questa legge offre agli imputati adulti, in caso di reati non particolarmente gravi, la possibilità di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova e di ricorrere alla mediazione penale con la parte lesa. Attraverso la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna per partecipare a un programma di trattamento. Questo programma prevede l'esecuzione di lavori di pubblica utilità a beneficio della comunità, che possono essere svolti in collaborazione con enti statali,

regionali, provinciali, comunali o organizzazioni dedite all'assistenza sociale, sanitaria e al volontariato. La messa alla prova richiede inoltre che l'imputato intraprenda azioni riparative per mitigare le conseguenze negative o pericolose del reato commesso. Quando possibile, questo può includere il risarcimento del danno causato alla parte lesa e la partecipazione a sessioni di mediazione con la vittima. Se l'esito della prova è positivo, il Giudice emette una sentenza che dichiara estinto il reato. In caso contrario, il processo riprende il suo corso su disposizione del Giudice mediante un'apposita ordinanza.

In seguito, il decreto legislativo numero 212 del 15 dicembre 2015 ha implementato la già menzionata direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012. Questa direttiva, che stabilisce le norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, è entrata in vigore il 20 gennaio 2016 e ha comportato alcune modifiche al codice di procedura penale. In particolare, è stato introdotto l'obbligo di fornire alla persona offesa informazioni sulla possibilità di risolvere il procedimento legale mediante "la remissione della querela (...), ove possibile, o attraverso la mediazione".

Successivamente, la Legge numero 103 del 23 giugno 2017 (entrata in vigore dal 3 agosto dello stesso anno), intitolata "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", ha apportato significativi cambiamenti, sia sostanziali che processuali. Nei casi in cui un procedimento penale richieda una querela che possa essere oggetto di remissione, il giudice può dichiarare il reato come estinto. Questo avviene dopo aver ascoltato le parti coinvolte e la persona offesa. La condizione per questa estinzione è che l'imputato, entro il termine massimo fissato per l'apertura del dibattimento in prima istanza, abbia completamente riparato al danno causato dal reato attraverso restituzioni o risarcimenti e abbia eliminato, se possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Inoltre, il risarcimento del danno può essere concesso anche se l'imputato ha fatto un'offerta reale di risarcimento, ma questa offerta non è stata accettata dalla persona offesa. In tal caso, il giudice può ritenere adeguata la somma offerta e accettarla come risarcimento. Se l'imputato dimostra di non essere in grado di adempiere a queste condizioni entro il termine originale a causa

di circostanze al di fuori del suo controllo, può chiedere al giudice un ulteriore termine, che non può superare sei mesi, può effettuare il pagamento, anche a rate. Se il giudice accoglie questa richiesta, sospende il processo e fissa un'udienza successiva che non può superare novanta giorni dalla scadenza del termine stabilito, imponendo condizioni specifiche. Durante la sospensione del processo, il conteggio del tempo per la prescrizione rimane in pausa. Alla fine, se tutte queste condizioni sono soddisfatte, il giudice dichiara il reato come estinto.

Un'altra parte significativa della suddetta riforma (Riforma "Orlando" dal nome dell'allora Guardasigilli che l'ha promossa), particolarmente rilevante in quanto riguardante il decreto legislativo che avrebbe implementato le "disposizioni sulla giustizia riparativa e sulla mediazione tra l'imputato e la vittima", come previsto dalla legge delega 103/2017, non ha ottenuto l'approvazione definitiva. Lo schema di questo decreto legislativo era stato inizialmente approvato dal Governo il 22 febbraio 2018 e poi sottoposto all'esame della commissione Giustizia della Camera; esso prevedeva 9 articoli e introduceva la nozione di giustizia riparativa e favoriva la partecipazione di programmi di mediazione reo-vittima, con l'ausilio del mediatore. In particolare, prevedeva tre diverse tipologie di provvedimento: una diretta tra l'imputato e la vittima; una mediazione tra l'imputato e una vittima aspecifica (cioè di altro reato analogo), un incontro tra gruppi di autori e vittime aspecifiche di reati dello stesso tipo. Tuttavia, l'approvazione definitiva di questo schema di decreto legislativo non è stata raggiunta, poiché a settembre 2018 la commissione Giustizia della Camera ha espresso un parere contrario.

Il 15 marzo 2021, la Ministra della Giustizia Cartabia, durante un'audizione presso la Commissione Giustizia della Camera, ha presentato gli orientamenti strategici del Governo appena insediato riguardo alla riforma del processo penale. In particolare, ha sottolineato con fermezza la necessità di adottare misure sostanziali per ridurre la congestione del sistema giudiziario. Queste misure comprendevano l'incremento delle iniziative di riparazione delle conseguenze del reato da parte degli imputati, così come l'uso più diffuso di strumenti legali come la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato e la non punibilità per reati di particolare modestia. Inoltre, la

Ministra ha evidenziato che la "certezza della pena" non deve necessariamente tradursi nella "certezza della detenzione", sottolineando che il ricorso alla prigione dovrebbe essere considerato come l'ultima risorsa, promuovendo alternative più efficaci.

“Non posso non osservare che il tempo è ormai maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell’ordinamento in forma sperimentale che stanno mostrando esiti fecondi per la capacità di farsi carico delle conseguenze negative prodotte dal fatto di reato, nell’intento di promuovere la rigenerazione dei legami a partire dalle lacerazioni sociali e relazionali che l’illecito ha originato. Le più autorevoli fonti europee e internazionali ormai da tempo hanno stabilito principi di riferimento comuni e indicazioni concrete per sollecitare gli ordinamenti nazionali a elaborare paradigmi di giustizia riparativa che permettano alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale. Non mancano nel nostro ordinamento ampie, benché non sistematiche, forme di sperimentazione di successo e non mancano neppure proposte di testi normativi che si fanno carico di delineare il corretto rapporto di complementarità fra giustizia penale tradizionale e giustizia riparativa. In considerazione dell’importanza delle esperienze già maturate nel nostro ordinamento, occorre intraprendere una attività di riforma volta a rendere i programmi di giustizia riparativa accessibili in ogni stato e grado del procedimento penale, sin dalla fase di cognizione”¹²⁴.

Di questo rinnovato interesse nei confronti della giustizia riparativa, che ha poi condotto alla cosiddetta riforma Cartabia, si ha conferma anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)¹²⁵ che il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha comunicato al Parlamento nell’aprile 2021 e poi trasmesso alla Commissione europea il 1° maggio 2021. Per quanto riguarda la riforma del processo penale e del sistema di sanzioni penali, il Governo ha incluso tra i suoi obiettivi la promozione di strumenti e misure per ridurre ulteriormente il numero di procedimenti giudiziari. In particolare, consentendo la possibilità di estinguere alcuni tipi di reati attraverso azioni riparatorie a beneficio delle vittime. Il PNRR rientra all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), un pacchetto di investimenti stabilito dall'Unione Europea in risposta alla pandemia di COVID-19, che comprende una serie di riforme in vari settori, tra cui la giustizia.

¹²⁴ testo disponibile in <https://www.retedafne.it/i-documenti-del-convegno/>;
filmato completo dell’intervento in <https://webtv.camera.it/evento/17725>

¹²⁵ https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf

L'approvazione della riforma del processo penale, così come quella del processo civile, è una delle condizioni poste dall'Unione Europea per l'assegnazione dei finanziamenti previsti dal PNRR.

Per avanzare ulteriormente nella riforma, il Ministero ha istituito una Commissione, nota come Commissione Lattanzi dal nome del suo Presidente, tramite un Decreto Ministeriale datato 18 marzo 2021. Questa Commissione è stata suddivisa in tre sottocommissioni, ciascuna con specifiche aree di competenza; la terza, tra le altre cose, ha lavorato sulla valorizzazione dei processi di giustizia riparativa. Il 23 settembre 2021, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge relativo alla riforma del processo penale con 177 voti a favore e 24 contrari. Inoltre, il 28 ottobre 2021, la Ministra della Giustizia Cartabia ha emesso un decreto che ha stabilito la creazione di cinque gruppi di lavoro incaricati dell'attuazione della legge delega per la riforma della giustizia penale, tra cui uno specificatamente dedicato all'elaborazione dei progetti che disciplinano in modo organico la giustizia riparativa.

I contenuti della cosiddetta Riforma Cartabia sono approfonditi nel paragrafo ad essa dedicato.

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE

Nel corso degli anni 2000, si è assistito a un marcato progresso nell'istituzionalizzazione della giustizia riparativa in tutta Europa. In Italia, come in altri paesi, le esperienze di riparazione penale hanno riguardato principalmente la giustizia minorile piuttosto che il sistema penale degli adulti. Questo diverso sviluppo è stato spiegato con la maggior flessibilità dello strumento penale minorile e con una maggior disponibilità culturale e psicologica (da parte di tutti: vittime, istituzioni, opinione pubblica) ad offrire al minorenne una chance riparatoria prima di infliggere una pena.

L'attenzione rivolta alla personalità del giovane autore di un reato, la cui maturazione è ancora in corso durante l'adolescenza, invita a considerare i comportamenti devianti e legalmente rilevanti all'interno dell'ampio contesto del processo di crescita del minore e delle peculiarità proprie dell'adolescenza. In questo periodo di esplorazione, in cui l'adolescente è alla ricerca della propria identità e indipendenza, molti comportamenti che possono apparire penalmente rilevanti dal punto di vista giuridico potrebbero costituire solo azioni episodiche. Come sottolineato da Biscione e Pingitore¹²⁶, è spesso possibile individuare bisogni sottostanti o aspettative tradite nelle azioni devianti dei minori.

“La scelta dell’atto palesemente antisociale è semmai solo l’indice di un maggior stato di tensione o di una difficoltà più profonda nel processo di costruzione del sé come soggetto. Nella maggior parte dei casi il reato rappresenta un puro mezzo per soddisfare quei bisogni che questi ragazzi hanno in comune con la maggior parte degli adolescenti. Le condizioni critiche del loro contesto di vita coniugate con profonde carenze relative alla loro formazione fanno sì che questi ragazzi non riescano a soddisfare altrimenti quei bisogni di partecipazione, indipendenza, sicurezza, autostima, significatività che caratterizzano l’adolescenza”¹²⁷.

Non si tratta quindi di ri-educare l’agire sociale, come ci ha mostrato con i suoi studi Bertolini, ma di portare i ragazzi verso una autocoscienza e una rivisitazione del loro modo di pensare e “intenzionare la realtà¹²⁸” per fare mutare il loro comportamento nel

¹²⁶ Biscione M.C., Pingitore M. (a cura di), *L’intervento con gli adolescenti devianti. Teorie e strumenti*, Milano, Franco Angeli, 2015, p.13

¹²⁷ Bertolini P., Caronia L., *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento*, Milano, Franco Angeli, 2015

¹²⁸ Bertolini P., Caronia L., *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento*, op.cit., p.86

futuro, anziché confinarli nel passato, come frequentemente accade nei modelli punitivi e rieducativi. Questo tipo di prospettiva "orientata al futuro" caratterizza gli interventi di giustizia riparativa, i quali promuovono l'assunzione di responsabilità nei confronti dell'altro all'interno di un contesto non conflittuale in cui autore e vittima possono superare i ruoli imposti dal reato.

Il rito minorile (DPR 448/88) ha fatto da apripista per la sperimentazione di strumenti di giustizia riparativa, poi esportati nel procedimento ordinario, rappresentando un terreno particolarmente fertile proprio perché in esso è preminente il superiore interesse del minore. Tale normativa

“ha raccolto e utilmente elaborato le indicazioni provenienti dalle riflessioni e esperienze anche internazionali, anticipando in alcuni casi la stessa elaborazione dei principi contenuti in importante carte internazionali, come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989”¹²⁹.

In questo ambito, i principi dettati dalla normativa hanno l'obiettivo di garantire il pieno sviluppo della personalità, delle capacità, l'educazione e il reinserimento sociale del giovane, sia esso vittima che autore del reato. Il procedimento penale minorile risulta pertanto essere in equilibrio tra l'obiettivo istituzionale di accertamento delle responsabilità penali e la finalità educativa. Esso tiene conto che, per un soggetto in età evolutiva, la reclusione in un Istituto penale minorile e altre forme di esecuzione penale, potrebbero rischiare di confermare l'identità deviante, anziché favorire il recupero sociale¹³⁰ e a tal fine introduce disposizioni miranti a favorire la rapida uscita del minore dal circuito giudiziario.

In concreto gli spazi normativi, “impliciti ed espliciti”¹³¹ della giustizia minorile, in cui può essere promossa la mediazione, sono: durante le indagini preliminari, l'udienza preliminare o dibattimentale, in ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive, in fase di esecuzione penale e di applicazione delle misure alternative alla detenzione.

¹²⁹ Mastropasqua I., Ciuffo E., *L'esperienza della mediazione penale nei servizi della Giustizia Minorile. Indagine su un anno di attività*, in Mestiz A. (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Carocci, Roma, 2004, p.114

¹³⁰ Moro A.C., *Manuale di diritto minorile*, quinta edizione, Bologna, Zanichelli, 2014, p.565

¹³¹ Scardaccione G., Baldry A.C.; Scali M., *La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, op. cit., p. 64

Il periodo delle indagini preliminari può essere ritenuto, tuttavia, il momento privilegiato per l'inizio del processo di mediazione, come evidenziato dall'articolo 9 del D.P.R. 448/88 che consente all'autorità competente di indirizzare il caso all'Ufficio di Mediazione al fine di condurre verifiche sulla personalità del minorenne e valutare la sua imputabilità, nonché la sua responsabilità rispetto al fatto illecito. Questo articolo “consente al pubblico ministero e al giudice di raccogliere informazioni sull’universo vitale del giovane, cioè di acquisire elementi di valutazione circa la personalità del minore, le risorse personali e familiari o il contesto socio-ambientale o lavorativo in cui il minore è inserito”¹³², “per valutare la rilevanza sociale del fatto e l’opportunità che il minore si attivi per riparare le conseguenze del reato”¹³³. Tale normativa è tuttavia applicabile in tutte le situazioni in cui sia necessaria un’analisi della personalità del minore, non solo durante le indagini preliminari. Quest’ampia portata normativa ha consentito pertanto l’introduzione di percorsi di giustizia riparativa anche prima dell’udienza preliminare. Si è, infatti, considerato che il processo di valutazione e informazione sulla personalità del minore imputato, affidato al servizio sociale minorile, potesse essere integrato da un percorso di giustizia riparativa, in grado di fornire un ulteriore elemento di valutazione. Questa prospettiva si è diffusa rapidamente in diverse corti d'appello, specialmente in quelle che dispongono di un servizio di giustizia riparativa, e rappresenta oggi la via più utilizzata in numerose realtà territoriali. Allo stesso modo, la vastità della clausola generale (la cui soluzione interpretativa dipende in ogni caso dalla sensibilità di ciascun operatore giudiziario), ha consentito l’utilizzo di questa disposizione anche in fasi successive, dopo l’esercizio dell’azione penale, al di fuori della sospensione del processo per la messa alla prova. In questa ottica, l'articolo 9 è stato impiegato come strumento prezioso per l'introduzione della mediazione o di altre forme di giustizia riparativa.

La mediazione viene impiegata anche come via alternativa al procedimento penale in alcuni determinati casi, l’art. 27 prevede, infatti, la possibilità di proscioglimento del minore se risulta “la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento” e se

¹³² Mannozi G., *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, op. cit., p.254

¹³³ Ivi, p.256

“l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore” nonché la possibilità, in tal caso, di affidare all’Ufficio per la Mediazione l’incarico di favorire un incontro fra le parti. Lo strumento della mediazione viene quindi riconosciuto come mezzo idoneo alla risoluzione del conflitto:

“Se supportato dalla mediazione (...) tale meccanismo di fuoriuscita del processo sarà (...) il riconoscimento giudiziario di una soluzione del conflitto cercata e maturata durante gli incontri di mediazione, soluzione che si fonda sul riconoscimento da parte del reo della propria responsabilità e sulla assunzione di un impegno di riparazione”¹³⁴.

Il successivo articolo 28 disciplina la sospensione del processo e l'Istituto di Messa alla Prova (MAP), il cui esito positivo comporta l'estinzione del reato, con l'esplicita possibilità di ricorrere alla mediazione. Questa disposizione riguarda i minori che sono stati giudicati colpevoli di reato e prevede la possibilità di affidarli in prova a un servizio sociale, al fine di agevolarne la rieducazione e il reinserimento sociale. L'affidamento in prova al servizio sociale implica che il minore dovrà sottostare a specifiche misure di rieducazione e sorveglianza, al fine di favorire la sua reintegrazione nella società. Queste misure possono includere l'obbligo di frequentare programmi educativi o riabilitativi, il divieto di frequentare determinati luoghi o persone, l'obbligo di seguire un determinato stile di vita, e altre disposizioni ritenute utili per la rieducazione del minore. Tale istituto introduce nel procedimento penale minorile il modello riparativo; infatti, prevede che il Giudice dell'Udienza Preliminare e quello del Dibattimento, con il provvedimento con cui affidano il minore ai servizi sociali, possano impartire prescrizioni dirette “a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato”. Le prescrizioni del giudice sono finalizzate alla mera promozione di un eventuale percorso di mediazione, e non al suo obbligo, per mantenere salvaguardato uno dei punti cardine delle misure di giustizia riparativa, ossia la libera adesione. Tuttavia, molti tribunali, come afferma L'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza¹³⁵, scelgono di non includere nel progetto di MAP percorsi di giustizia

¹³⁴ Ivi, p.265

¹³⁵ *Autorità garante per l'Infanzia e l'adolescenza, La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile – documento di studio e proposta*, Roma, 2018 in <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/mediazione-penale-giustizia-riparativa-minori.pdf>, p.27

riparativa per scongiurare il rischio che il minore vi aderisca puramente per scopi strumentali (ossia vedere istinto il reato commesso dal casellario). Questo anche per affermare il principio che stabilisce chiaramente che qualsiasi interruzione o insuccesso dell'iniziativa di giustizia riparativa, indipendentemente dalla ragione, non può avere alcun impatto sulla valutazione dell'esito della prova stessa. Rispetto a questo, va considerato che spesso la collocazione della MAP avviene in una fase avanzata del procedimento legale, mai prima dell'udienza preliminare. Pertanto, se l'opportunità della mediazione fosse legata esclusivamente alla MAP, essa giungerebbe quando è già trascorso un periodo di tempo considerevole dalla commissione del reato (anche diversi anni dopo), il che potrebbe portare le vittime a non essere più disposte a rivisitare eventi che sono stati potenzialmente dolorosi. D'altra parte, slegandola dal contenuto del programma di MAP, si ammette la possibilità che possa essere completata anche in un momento successivo, nel caso in cui i tempi della mediazione non coincidano con quelli del procedimento.

Altri rimandi all'impiego della mediazione sono rintracciabili, seppur in modo meno diretto, in altri articoli del D.P.R. 448/1988: nel corso dell'udienza preliminare (art. 31 e 32) e in esecuzione delle misure cautelari (art.20).

Meritano menzione anche la circolare prot. 40494 del 9 aprile 1996, dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia, dal titolo "Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione giudiziaria e di riconciliazione tra vittima ed autore di reato - Avvio di attività sperimentali" e la circolare prot. n. 14095 del 30 aprile 2008, del Dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, relativa all'aggiornamento delle linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile. La prima circolare ha l'intento esplicito di delineare orientamenti culturali, fornire linee guida organizzative e dare indicazioni sulla realizzazione di un sistema efficace di mediazione e attività di sperimentazione. La seconda, basandosi sulle esperienze accumulate, presenta linee guida che integrano e modificano quelle precedenti, mirando a consolidare e ratificare i risultati raggiunti dal 1996 ed evitando così la dispersione di conoscenze e competenze.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015 n. 84 ha istituito un ufficio per la promozione della Giustizia riparativa e della mediazione penale nel Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Questo ufficio detiene le competenze che riguardano le "Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l'esecuzione penale esterna per adulti". Esso rappresenta

“il mezzo che ha consentito un approccio specifico e innovativo per cui la commissione di un reato non è più solo violazione di un precetto in una prospettiva statica, ma piuttosto rottura di un equilibrio sociale tra «individui» e tra «individuo e comunità» che può generare un’opportunità di crescita, attraverso l’incontro con la sofferenza della vittima, l’effettiva presa di coscienza del reo delle conseguenze generate dall’illecito ed in vista del reinserimento nel tessuto sociale, in linea con lo spirito costituzionale del sistema sanzionatorio penale”¹³⁶.

Nel corso degli anni, il Dipartimento ha sviluppato una pianificazione che contempla tre livelli di intervento¹³⁷:

1. la costruzione e l'implementazione di una rete istituzionale capillare di referenti per la Giustizia riparativa e la mediazione penale, con l'obiettivo di bilanciare ed armonizzare le diverse esperienze maturate nel settore minorile e degli adulti;
2. la riorganizzazione sistematica della materia tramite l'emissione delle "Linee di indirizzo per la giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato in ambito dell'esecuzione penale e in materia minorile" (17 maggio 2019) e il nuovo modello di "Accordo di collaborazione per attività di volontariato a valenza riparativa" (datato 12 aprile 2020) con il fine di condividere l'approccio che prevede l'inclusione della comunità nel prendersi cura del disagio;
3. l'istituzione all'interno del Documento di Programmazione Nazionale di un ambito di finanziamento specifico (obiettivo 1D) che mira a promuovere l'implementazione di percorsi di Giustizia riparativa e mediazione penale con le vittime di reato.

Il Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121, intitolato "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni" ha effettivamente creato un nuovo quadro di regolamentazione per il sistema penitenziario minorile, adattando le norme

¹³⁶ Ministero della Giustizia in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_11.page

¹³⁷ Ivi

dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei giovani condannati. Nell'articolo 1, che si concentra sulle "regole e finalità dell'esecuzione", si afferma chiaramente che "l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato". Al fine di implementare alternative alla detenzione tradizionale, l'articolo 2 introduce le "misure penali di comunità", tra cui l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà e l'affidamento in prova in casi particolari. Queste misure sono progettate per favorire lo sviluppo positivo della personalità, il percorso educativo e di recupero del condannato.

Nel dicembre del 2018, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha emesso un documento di studio e proposta riguardante la "mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile". Questo documento, già precedentemente citato, mira a fornire agli operatori del settore indicazioni pratiche per agevolare l'utilizzo di percorsi di giustizia riparativa. Il documento analizza approfonditamente la giustizia riparativa e riporta i risultati di un monitoraggio nazionale, fornendo uno sguardo dettagliato sulla sua messa in pratica all'interno del procedimento penale minorile. L'Autorità Garante si rivolge anche alle istituzioni competenti attraverso una serie di raccomandazioni riguardanti la mediazione penale e la giustizia riparativa, trattando temi come la sua disponibilità e l'accesso, la sua disciplina, l'integrazione con la normativa esistente, la creazione di reti per la sua promozione, nonché la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione¹³⁸.

Tale organismo ha avuto udienza nel maggio 2022 con il Tavolo di lavoro del Ministero della Giustizia incaricato della stesura degli schemi di decreto legislativo sulla disciplina organica della giustizia riparativa. Durante l'audizione, è stata ribadita l'importanza di questo istituto e di alcune sue caratteristiche fondamentali, quali: la necessità del consenso autonomo da parte del minorenne, la partecipazione dei familiari, la presenza diffusa dei servizi e la formazione specifica degli operatori.

¹³⁸ Le raccomandazioni sono rivolte a una varietà di destinatari, tra cui i titolari del potere di iniziativa popolare, i ministeri, le regioni, i comuni, gli organismi giudiziari, gli ordini professionali, gli uffici e i centri di mediazione penale e giustizia riparativa.

LA RIFORMA CARTABIA

L'obiettivo della riforma Cartabia è un obiettivo ambizioso: quello di creare una riforma organica della Giustizia riparativa, dando corpo agli interventi che negli anni il legislatore ha effettuato, anche su sollecitazione delle fonti di diritto sovranazionale, introducendo concetti affini alla riparazione. In tal senso, come già ribadito, l'esito riparativo ha connotati più ampi della sola monetarizzazione del danno subito dalla vittima, come avveniva nei precedenti modelli di giustizia, mira, infatti, a creare una sorta di relazione, partendo da due soggetti che si trovano "legati" a forza di fatti illeciti.

Come sottolinea la stessa Ministra Cartabia:

"La giustizia riparativa non è uno strumento di clemenza. Tutti gli ordinamenti giuridici dei nostri Paesi, anche i più rigorosi in materia penale, prevedono strumenti di clemenza come la grazia, le amnistie, etc. Questi strumenti di clemenza sono necessari. Ma qui, con la giustizia riparativa non siamo nell'ambito della clemenza, del perdono, della misericordia... Occorre essere chiari a questo riguardo! La giustizia riparativa è una giustizia che aiuta il trasgressore ad assumersi la sua responsabilità nei confronti della vittima – e nei confronti della comunità, attraverso l'incontro e il dialogo. Verità, responsabilità, incontro, dialogo – e ancora: percorso, cammino, mediazione – sono le parole che fanno parte della cultura della giustizia riparativa"¹³⁹.

Nella Gazzetta ufficiale del 17 ottobre 2022, n. 243, è stato pubblicato il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui il Governo ha dato attuazione alla delega, conferita con la Legge 27 settembre 2021, n. 134, "per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari". Le varie norme introdotte dalla riforma Cartabia sono entrate in vigore il 30 dicembre 2022¹⁴⁰.

Prima ancora della promulgazione della legge, la giustizia riparativa rappresentava, tuttavia, un fenomeno sociale che si manifestava attraverso diverse pratiche,

¹³⁹ Discorso della Ministra Cartabia alla Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa: "Criminalità e Giustizia penale – il ruolo della giustizia riparativa in Europa" (13 e 14 dicembre 2021, Venezia, Italia) in <https://www.gnewsonline.it/venezial-via-conferenza-ministri-giustizia-del-consiglio-deuropa/>

¹⁴⁰ L'entrata in vigore inizialmente prevista per il 1° novembre 2022 è stata slittata con D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 al 30/12/2022.

disposizioni normative e codici (come ad esempio: le esperienze di mediazione penale, la nascita di centri di giustizia riparativa, l'exportazione del procedimento di messa alla prova per i minorenni nel procedimento penale ordinario). La finalità della legge è stata quindi quella di istituzionalizzare e regolamentare gli effetti giuridici della *restorative justice* nel contesto processuale, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti dell'imputato, del condannato e della vittima. L'importanza di introdurre una normativa in materia è stata evidenziata per la prima volta nel 2021 all'interno delle Linee programmatiche della Ministra Cartabia, le quali hanno raccolto e sintetizzato le molteplici indicazioni provenienti dalla comunità internazionale, allo scopo di organizzare in maniera coerente le positive esperienze già presenti nel sistema giuridico italiano.

Importanti istanze provenienti dalle principali fonti europee e internazionali, come già approfondito (tra cui le tre più rilevanti: la Risoluzione ONU 12/2002, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018 e la Direttiva UE sulle vittime 29/2012, richiamate nella stessa legge delega), avevano da tempo stabilito principi comuni di riferimento e linee guida concrete per sollecitare gli ordinamenti nazionali a sviluppare modelli di giustizia riparativa. Tali modelli consentono alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, previo consenso libero di entrambi, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, avvalendosi dell'assistenza di un terzo imparziale, la cui definizione è stata quasi ripresa testualmente nel decreto (articolo 42, lettera A). Anche in Italia, come visto, si erano sviluppate negli anni forme di sperimentazione e proposte di testi normativi che cercavano di delineare strumenti di soluzione del conflitto di tipo riparativo.

L'idea di una giustizia riparativa si basa fundamentalmente sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro; al contrario la giustizia tradizionale è spesso spersonalizzante, soprattutto per quanto riguarda la vittima, che viene emarginata nel processo e costretta a svolgere un unico ruolo di testimone o di parte civile richiedente un risarcimento in denaro (che non rappresenta ancora una vera forma di riparazione). Mentre la giustizia punitiva raramente riesce a risolvere il conflitto, anzi in alcuni casi lo alimenta, sia nelle modalità di realizzazione del processo, sia restituendo il male

compiuto al reo, la giustizia riparativa offre un modello completo per affrontare i conflitti sociali, creando uno spazio di dialogo, volontario, che non esclude il reo dallo sguardo delle vittime¹⁴¹.

Secondo Bortolato¹⁴², La giustizia riparativa introduce nel sistema una dialettica "tripolare": non vi è più solo lo "Stato-guardiano" da un lato, che punisce, e l'autore del reato dall'altro, che subisce la pena, ma vi è anche la vittima che ritorna ad essere protagonista. Dal lato del reo, la possibilità di riparazione può influenzare la pena, ossia la risposta punitiva, che diventa una "pena agita", come è stata definita dal prof. Donini¹⁴³, cioè una pena che promuove comportamenti attivi. La "pena subita"¹⁴⁴, intesa come una mera sanzione priva di apporti aggiuntivi e che non ripara la frattura causata dai comportamenti illeciti, rimane comunque una scelta per coloro che non desiderano avvalersi dei programmi di giustizia riparativa, al pari di quella dei condannati che non desiderano avvalersi dei programmi rieducativi e perseguono unicamente il riconoscimento della propria innocenza o che accettano la pena come forma di espiazione. La riparazione rimane pertanto volontaria e mai imposta, l'intervento dello Stato con la legge Cartabia sta nel favorirla, sostenerla e affiancarla alla pena, anche con l'obiettivo, se raggiunto, di sottrarre qualcosa alla pena stessa.

La scelta adottata dalla riforma è stata quella, infatti, non di dar vita ad una "giustizia alternativa alla giustizia tradizionale punitiva", ma di seguire la strada della complementarità¹⁴⁵. Si tratta di un approccio parallelo, finalizzato alla riconciliazione del conflitto, che si differenzia sia da un sistema di giustizia alternativo a quello tradizionale (che implicherebbe il superamento del paradigma punitivo e una rinuncia da parte dello Stato alla pretesa di sanzionare), sia da un modello di sussidiarietà in cui la pena viene applicata solo in assenza di un esito riparativo¹⁴⁶. Entrambi questi modelli rispondono all'esigenza di un sistema giudiziario orientato principalmente verso modelli non

¹⁴¹ Bortolato M., *La disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale* n. 3, 2022, p.131

¹⁴² Bortolato M., *La disciplina organica della giustizia riparativa*, op. cit., p.131

¹⁴³ Donini M., *Pena agita e pena subita. Il modello del diritto riparato*, op. cit., p.6

¹⁴⁴ Ivi, p.6

¹⁴⁵ Ivi, p.3

¹⁴⁶ Bortolato M., *La disciplina organica della giustizia riparativa*, op. cit., p.132

detentivi. Invece, la complementarità, implica un percorso parallelo che si confronta, innanzitutto, con il modello riabilitativo sancito dall'articolo 27 della Costituzione, che ha come obiettivo la reintegrazione sociale del reo e che sembra, apparentemente, scontrarsi con una giustizia naturalmente più orientata verso le vittime, come quella riparativa. Tuttavia, il legislatore ha ritenuto che la giustizia riparativa possa indirettamente promuovere l'adesione ai principi costituzionali e che sia possibile unire riparazione e rieducazione nella pratica. Effettivamente l'esperienza ci ha dimostrato che i programmi di giustizia riparativa spesso raggiungono risultati positivi nei percorsi di reintegrazione dei condannati¹⁴⁷.

In questa prospettiva, il ruolo del giudice subisce una trasformazione radicale: la sua funzione non si limita più a emettere sentenze di assoluzione o condanna, egli non si colloca più al di sopra del conflitto, ma al suo interno per agevolarne la risoluzione. La sua neutralità non viene compromessa, anzi, viene rafforzata: riconosce pari dignità a tutti gli attori coinvolti nel conflitto. La riparazione "interpersonale"¹⁴⁸ avviene però al di fuori del processo legale e viene promossa solo se c'è un consenso libero e volontario da parte di coloro che sono coinvolti. Il giudice, alla fine, osserverà gli esiti di questo processo solo se si riveleranno positivi.

Il Titolo IV, "Disciplina organica della giustizia riparativa", è composto da un totale di 25 articoli, organizzati in diverse sezioni¹⁴⁹.

In primo luogo, l'intervento legislativo introduce una definizione di giustizia riparativa, che definisce come: "ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di

¹⁴⁷ Ivi, p.132

¹⁴⁸ Ivi, p.132

¹⁴⁹ Capo I – Principi e disposizioni generali (Sezione I: Definizioni, principi e obiettivi; Sezione II: Accesso ai programmi di giustizia riparativa; Sezione III: Persone minori di età)

Capo II – Garanzie dei programmi di giustizia riparativa (Sezione I: Disposizioni in materia dei diritti dei partecipanti; Sezione II: Diritti e garanzie dei mediatori e dei partecipanti)

Capo III – Programmi di giustizia riparativa (Sezione I: Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa; Sezione II: Valutazione dell'autorità giudiziaria)

Capo IV – Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività (Sezione I: Formazione dei mediatori esperti; Sezione II: Requisiti per l'esercizio dell'attività)

Capo V – Servizi per la giustizia riparativa (Sezione I: Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni; Sezione II: Centri di giustizia riparativa)

partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore” (art. 42, co. 1, lett. a). L’esito riparativo è invece individuato in “qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti” (art. 42, co. 1, lett. e).

In secondo luogo, Il Decreto (art.43) delinea una serie di principi, obiettivi e garanzie per i programmi di giustizia riparativa. Per quanto attiene i principi, vengono richiamati: la partecipazione attiva e volontaria, l’equa considerazione degli interessi della vittima e del reo, il coinvolgimento della comunità, il consenso alla partecipazione, la riservatezza, la ragionevolezza e proporzionalità degli esiti riparativi, l'indipendenza e l'imparzialità del mediatore, nonché la garanzia del tempo necessario. Per ciò che riguarda gli obiettivi, viene ribadito che i programmi di giustizia riparativa mirano al riconoscimento della vittima del reato, alla responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e al ripristino dei legami con la comunità (art. 43).

Quanto l'accesso ai programmi, il Decreto legislativo specifica che tale possibilità deve essere garantita gratuitamente a tutti coloro che ne hanno interesse. L'accesso è favorito in ogni caso, ad eccezione di situazioni in cui esso possa comportare un pericolo concreto per i partecipanti. Non è precluso in relazione alla tipologia o alla gravità del reato e può avvenire in qualsiasi fase del procedimento penale, compresa la fase esecutiva della pena o successivamente alla sua esecuzione, nonché in seguito a una sentenza di non luogo a procedere o di estinzione del reato. Possono partecipare ai programmi la vittima del reato, la persona indicata come autore dell'offesa e altri soggetti appartenenti alla comunità, come familiari, persone di supporto, enti e associazioni, oltre a chiunque ne abbia interesse (art. 44).

La normativa prevede, inoltre, delle garanzie, in particolare stabilisce che la vittima e la persona indicata come autore dell'offesa abbiano il diritto di essere informati riguardo alla possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, nonché riguardo ai programmi disponibili, alle modalità di accesso e ai possibili esiti (art.47). Il consenso alla partecipazione deve essere personale, libero, consapevole, informato, espresso per

iscritto e revocabile in qualsiasi momento (art.48). È anche previsto il diritto all'assistenza linguistica (art. 49). Sia il mediatore che il personale dei centri per la giustizia riparativa, nonché i partecipanti in generale, sono tenuti a rispettare la riservatezza riguardo alle attività, agli atti, alle dichiarazioni e alle informazioni che emergono nel corso dei programmi di giustizia riparativa. Le dichiarazioni e le informazioni acquisite non possono essere utilizzate nel procedimento penale, e il mediatore non può essere obbligato a testimoniare su quanto appreso durante lo svolgimento del programma. Inoltre, generalmente, non sono ammesse intercettazioni delle comunicazioni o sequestri di materiali legati ai programmi di giustizia riparativa (artt. 50-52).

All'interno della legge vengono anche fissate in dettaglio le modalità di esecuzione dei programmi di giustizia riparativa (articoli 53-58). Essi dovranno essere condotti da almeno due mediatori e comprendono non solo la mediazione tra autore, vittima e comunità, ma anche il dialogo riparativo e ogni altro tipo di programma dialogico tra autore e vittima. Dopo una serie di colloqui preliminari, mirati ad acquisire le informazioni di base e verificare la fattibilità dei programmi, gli incontri si dovranno tenere in ambienti idonei a garantire la riservatezza. L'esito riparativo, che conclude il programma, potrà essere di natura simbolica (come dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi) o materiale (come il risarcimento dei danni, restituzioni, sforzi per mitigare le conseguenze dannose del reato o prevenirne ulteriori). Al termine del programma, il mediatore redigerà una relazione descrittiva delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Questa relazione verrà poi trasmessa all'autorità giudiziaria competente che valuterà l'esecuzione del programma e il risultato riparativo, inclusa la determinazione della pena in base all'articolo 133 del Codice penale (gravità del reato)¹⁵⁰. Il giudice verrà informato anche in caso di mancata esecuzione del

¹⁵⁰ ART. 133 Codice penale.

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato(1), desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione(2);

programma, interruzione dello stesso o mancato raggiungimento di un esito riparativo (articolo 57), tuttavia queste informazioni non potranno influire negativamente sul giudizio della persona indicata come autore dell'offesa.

La riforma introduce anche una regolamentazione dettagliata riguardante la formazione dei mediatori e i requisiti per esercitare questa professione (articoli 59-60). Infine, stabilisce disposizioni relative ai "Servizi per la giustizia riparativa" (articoli 61-67) che saranno coordinati a livello nazionale dal Ministero della Giustizia. Si prevede la creazione di Centri per la giustizia riparativa presso le autorità locali che dovranno garantire livelli essenziali e uniformi di servizi per la giustizia riparativa, utilizzando mediatori esperti (sia delle autorità locali che di organizzazioni del terzo settore, o stipulando contratti di appalto o convenzioni).

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato(3);

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa(4).

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere (5) del colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere (6) e dal carattere del reo (7);

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato (8);

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato (9);

4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.